SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

EDIZIONE DOCENTI

MENSILE DI CULTURA E INFORMAZIONE PER DS, DSGA E DOCENTI • MARZO 2016 • NUMERO 3

Scienza e letteratura: un solo orizzonte
Concorso a cattedre 2016: pubblicati i bandi
La scuola dei Rav, dei Pdm e dei Ptof: progettualità o adempimento?
Modifica del piano di studio
Attività di potenziamento
Criteri per la valorizzazione dei docenti: l'esperienza di una scuola



NIKEDITRICE

ISSN 2284 -1237
www.scuolaeamministrazione.it

LA SCUOLA IN RIVISTA

Acquista una sezione della nostra rivista per pubblicizzare la tua scuola!
Ti invieremo le copie da utilizzare durante gli Open Day o nelle situazioni che ritieni più opportune.

Hai a disposizione 10 pagine (di cui 2 a colori - copertina e seconda di copertina) per presentare attività, esperienze, progetti, laboratori, piani dell'offerta formativa, regolamenti, ecc.

SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

LA SCUOLA IN RIVISTA
LA RIVISTA PER LA TUA SCUOLA

Per saperne di più, scrivi a info@nikeditrice.it o
a info@scuolaeamministrazione.it o chiama lo 0836.1904117



SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

Ti ricordiamo che l'abbonamento è scaduto il 31/12/2015! Se non lo hai già fatto, rinnovalo subito!

Rivista cartacea + web	**Rivista web**	**Rivista web Edizione docenti*** (* **non sottoscrivibile dalle P.A.**)
Numeri cartacei fino al 31/12/2016 Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento 4 dossier monografici 2016 Area web riservata Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento** Tutta la modulistica per la segreteria in word Tutto l'archivio di Scuola e amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf Tutti i dossier monografici di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf	Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento 4 dossier monografici 2016 Area web riservata Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento** Tutta la modulistica per la segreteria in word Tutto l'archivio di Scuola e amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf Tutti i dossier monografici di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf	Mensili in pdf dalla data di sottoscrizione abbonamento Dossier monografici 2016 in pdf Area web riservata Consulenza didattica gratuita **Credenziali di accesso all'area web attive dalla data di sottoscrizione dell'abbonamento**
☐ **90€**	☐ **45€** **(imponibile 43,27 + IVA 1,73)**	☐ **18€**

DATI PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO

NOME E COGNOME o INTESTAZIONE DELLA SCUOLA		
COD. FISCALE O PIVA		
CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole)		
CIG	Codice Univoco Ufficio	
INDIRIZZO	N.CIVICO	
COMUNE	CAP	PROV.
TEL.	CELL.	FAX
E-MAIL (su sui verranno inviate le chiavi di accesso)		

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per attivare l'abbonamento basta compilare il presente modulo (o inviare i dati richiesti via email) e inviarlo via fax (0836.1950352) o via e-mail (abbonamenti@scuolaeamministrazione.it).
Il pagamento (AL NETTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE O POSTALI) può essere fatto nelle seguenti modalità:
• Versamento su cc 001017192558
• Bonifico bancario IBAN IT78K0760116000001017192558
Intestato a Nikeditrice di Littorio Maria via N. Sauro 17 Aradeo (LE)

Utenti pubblici e aziende: dal momento della ricezione delle credenziale di accesso e della fattura elettronica, si hanno 45 giorni di tempo per il pagamento. Qui tutti i documenti necessari: http://www.scuolaeamministrazione.it/it/documenti-aziendali/
Utenti privati: inviare il CRO del bonifico o la copia del versamento insieme al Modulo di abbonamento. Una e-mail di conferma, in cui riceverete nome utente e password per accedere all'area abbonati, vi avviserà dell'avvenuta registrazione. Nella stessa riceverete la fattura.

DATA/PROT.N.

TIMBRO E FIRMA
(obbligatorio solo per enti pubblici e aziende)

L'ufficio abbonamenti risponde allo 0836.1904117, per qualunque dubbio o informazione, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nikeditrice di Littorio Maria con sede in via N. Sauro 17 - Aradeo (LE)

SOMMARIO

EDITORIALE

7 - L'incertezza è il fascino del nostro tempo di Antonio Errico

PROBLEMI DI POLITICA E CULTURA DELLA SCUOLA

9 - Scienza e letteratura: un solo orizzonte di Antonio Errico
12 - Concorso a cattedre 2016: pubblicati i bandi

DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE

31 - La scuola dei Rav, dei Pdm e dei Ptof: progettualità o adempimento? di Rita Bortone
Lo scaffale
38 - La relazione educativa a cura di Enrica Bienna
La ribalta
40 - La Sicilia di Falcone e la Milano di Zia Severina: teatro civile contro la mafia a cura di Vincenzo Sardelli

QUESITI DEI LETTORI - Fabio Scrimitore

42 - Modifica del piano di studio
45 - Retrodatazione di nomina in ruolo
47 - Attività di potenziamento

CONTRIBUTI - ESPERIENZE

48 - Criteri per la valorizzazione dei docenti: l'esperienza di una scuola di Agata Scarafilo

Direttore
Fabio Scrimitore
Comitato di direzione
Pasquale Annese
Rita Bortone
Antonio Errico
Marco Graziuso
Francesco G. Nuzzaci
Saverio Prota
Antonio Santoro
Agata Scarafilo
Segretario di redazione
Alfredo Ligori
Ha collaborato a questo numero
Enrica Bienna
(già docente di lettere nella scuola secondaria di II grado)
Pietro Boccia
(già docente di filosofia, scienze umane e sociali nei licei)
Vincenzo Sardelli
(docente di lettere nella scuola secondaria di II grado)
Direttore Responsabile
Fabio Scrimitore
Progetto grafico
Maria Luisa Vozza
Stampa
PressUP - Roma

In copertina immagine di:
Caterina Barletta 2 D
Scuola Secondaria 1 grado "G.Pascoli"
del 1° Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica (BR)
Dirigente scolastico Dott. Giulio Simoni

Anno 3 - marzo 2016
Periodico mensile
Autorizzazione Tribunale di Lecce n.533
Nikeditrice di Maria Littorio
Via N. Sauro 17
73040 Aradeo (LE)
Tel. 0836.1904117
Fax 0836.1950352
www.scuolaeamministrazione.it
info@scuolaeamministrazione.it
abbonamenti@scuolaeamministrazione.it

L'incertezza è il fascino del nostro tempo

di Antonio Errico

Antonio Giuliano, classe 1930, è uno dei più grandi archeologi e storici dell'arte. Ha insegnato archeologia e storia dell'arte greca e romana nelle università di Genova e di Roma Tor Vergata. Ad Antonio Gnoli, che in un'intervista per "Repubblica" gli chiede che cosa lo ha affascinato del mondo antico, Giuliano risponde: la sua enorme capacità selettiva, il senso del visionario e l'uso dei sogni, il senso dell'inestimabile, il senso del definitivo in contrasto con il nostro mondo che ha solo il senso del provvisorio.

Ecco. Con una sintesi essenziale, con un grumo di senso, Giuliano rappresenta la condizione del nostro essere ed esistere nella contemporaneità.

Perché è vero che non selezioniamo più, nonostante costantemente e in ogni campo si proclami la necessità di selezionare, commettendo l'errore madornale, ispirato da una molto equivoca idea di oggettività, di elaborare sistemi, modelli, schemi, griglie, indicatori, livelli di selezione. Vogliamo compendiare tutto il nostro pensare e il nostro agire in una formula che esprima un gradimento, con la presunzione di valutare, per esempio, un'opera, un metodo, un insegnamento, un risultato, senza tener conto del soggetto che dev'essere valutato, di quello che pensa, della sua esperienza, della sua vita, dei suoi bisogni, delle sue felicità e delle sue angosce. Vogliamo soltanto che compili un questionario rispondendo sì o no, vero o falso, giusto o sbagliato. Performance, si dice, performance. Misuriamo la tua, la nostra, le vostre performance, attribuiamo ad esse un punteggio da uno a dieci, facciamo la somma e attribuiamo un valore, stiliamo una graduatoria. Tabuliamo. Attribuiamo il merito. Ma a questo punto occorre chiedersi se quel valore, quel merito che attribuiamo è riferito alla persona o al questionario o alla graduatoria. Allora strutturiamo sistemi di valutazione che misurano ma non valutano, in quanto, trasformando il soggetto in oggetto, si svuotano di ogni coerenza.

La selezione, dunque, non avviene perché il processo di valutazione è falsato. Se hai scritto una poesia, sei già poeta alla pari di Leopardi; se una domenica pomeriggio che piove butti tre colori su una tela, sei Van Gogh, e se uno sconosciuto amico del Van Gogh sui tre colori della tela stende una scarna didascalia, al citofono mette l'etichetta di critico d'arte. L'indagine quantitativa, la tabulazione dei dati di quanti negli ultimi dieci anni si siano occupati di opere d'arte glielo consentono.

Certo, c'è una bellezza in tutto questo, che è quella dell'assenza di ogni selezione e del principio di uguaglianza.

Poi Antonio Giuliano sostiene che abbiamo perso il senso del visionario e l'uso dei sogni.

Una volta, in una vallata, un essere che si muoveva a quattro zampe ebbe l'ardire, la sfrontatezza di pensare che poteva tentare di camminare con due. L'essere era un visionario. Ma tutto quello che è venuto dopo è stato prodotto dalla sua visionarietà. Poi scoprì il fuoco, inventò la ruota, giunse in terre di cui non immaginava l'esistenza, indagò i misteri del cielo, impastò erbe facendone medicamenti, ma tutto - tutto - ha avuto origine dalla visionarietà di

colui che si alzò sulle due zampe.
Forse non c'è stato un solo uomo di scienza che non abbia prima sognato l'esperimento che lo ha portato alla scoperta. Forse non c'è stato un solo poeta che, nel fondo dell'insonnia, non abbia sognato la sua poesia.
Ecco, probabilmente su questo non c'è nessuna differenza fra le epoche, fra l'antico e il moderno, e probabilmente mai ce ne sarà. Spesso si parla della fine dell'umanità. Non ci sarà nessuna fine dell'umanità finche esisterà un uomo - uno solo - che farà un sogno ad occhi aperti.
Il senso dell'inestimabile, invece, lo stiamo progressivamente perdendo. Siamo arroganti al punto tale da pensare di poter stimare tutto, di far corrispondere un prezzo ad ogni cosa. Anche alla vita. La nostra vita ha il prezzo di una polizza assicurativa. Per una invalidità temporanea l'indennizzo è tanto; per quella permanente più di tanto; per la morte un poco di più o un poco meno di tanto. Dipende dalle condizioni di polizza.
Il mondo antico aveva il senso del definitivo; noi abbiamo quello del provvisorio, dice Giuliano. Il senso della provvisorietà, dell'incertezza, dell'insicurezza, della fluidità, dell'instabilità, del dubbio, della caducità è una condizione strutturale del tempo che viviamo.
E' una condizione che talvolta provoca lo sgomento di ritrovarsi davanti alle cose, ai fenomeni, alle storie che accadono soltanto con la coscienza della propria precarietà, di non riuscire a comprendere il senso di una nuova idea, di dover rinunciare a quello che si è appreso, di dover reimparare in continuazione, di accettare che anche quelli che si considerano come macigni del nostro sapere si tramutino in polvere diffusa nella memoria, di doversi dire spesso - molto spesso - non è più così ma è il contrario di così.
L'uomo del Novecento, l'uomo di questo secolo nuovo, di questo nuovo millennio, ha dovuto confrontarsi e ogni giorno si confronta con la caduta dei riferimenti, con lo smarrimento della rotta, con il disorientamento nell'immensità incontrollabile del sapere, con il rimaneggiamento costante delle cognizioni, delle credenze, delle culture. L'uomo del Novecento, del doponovecento, ha imparato ad assistere al crollo di idee e ideologie, a fare la strada in compagnia della crisi, ad alternare certezze e incertezze su tutto, a fare l'esperienza della deriva cercando di evitare il naufragio. Ma anche del naufragio ha fatto esperienza. Ha conosciuto la disperazione e l'allegria di naufragi, come il "superstite lupo di mare" ungarettiano.
Il senso del provvisorio provoca sgomento, certo. Ma il senso del provvisorio è anche il fascino che avvolge questo tempo, che ci coinvolge.

Scienza e letteratura: un solo orizzonte

di Antonio Errico

In una pagina de *Il mondo come io lo vedo*, Einstein diceva che il sentimento religioso dello scienziato prende la forma di uno stupore rapito davanti all'armonia della legge naturale, che rivela un'intelligenza di tale superiorità che, al confronto, tutto il pensiero e l'agire sistematici degli esseri umani sono un riflesso assolutamente insignificante. Ed è questo sentimento a costituire il principio guida della vita e del lavoro dello scienziato, nella misura in cui riesce a trattenersi dai vincoli del desiderio egoista.

Spesso Einstein ha riflettuto sul suo rapporto con il sovrannaturale, sulle relazioni, gli intrecci, le corrispondenze tra un pensiero di scienza e uno di fede. Perché davvero non si riesce a capire per quale ragione debba esserci una frattura tra le due condizioni, quasi che l'una e l'altra non muovano da un identico senso di stupore, non cerchino, l'una e l'altra, di penetrare il mistero della vita e della morte, come se l'una e l'altra non tentino di dare risposte alle domande ansiose dell'uomo; sempre le stesse domande, in fondo: qual è l'origine, qual è il fine e la fine, che cosa c'è stato prima, che cosa ci sarà dopo l'esistere di ciascuno, l'esistere dell'universo.

In fondo, scienza e fede non vogliono fare altro che scoprire quale sia l'alfabeto che consente di decifrare l'enigma, e vogliono farlo per lo stesso scopo, anche se adottano metodi d'investigazione diversi. Ma la diversità dei metodi non necessariamente comporta la difficoltà della loro conciliazione.

Anzi, probabilmente la loro integrazione consente un procedimento più efficace e un risultato meno settoriale, pur nella convinzione che alla risposta compiuta e definitiva si potrebbe anche non giungere mai.

L'uomo di fede guarda le stelle di una sera d'agosto e di esse conosce già tutto, oppure non si chiede niente.

L'uomo di scienza osserva le stesse stelle di quella stessa sera e mette insieme tutte le cose che di esse conosce per chiedersi qualcosa che non conosce ancora.

Davvero è difficile capire per quale motivo le certezze della fede e i metodi della scienza debbano essere considerati alternativi o conflittuali.

La fede senza fanatismo e la buona scienza sono al servizio della verità o delle molteplici verità, come il fanatismo e la cattiva scienza sono al servizio dell'ignobile inganno.

Chi ha fede crede che Dio ha creato gli esseri umani ponendoli al di sopra di tutte le altre creature.

La buona scienza cerca le maniere per far stare quell'uomo nel migliore dei mondi e dei modi possibili.

Se in qualche misura possiamo prevedere, controllare, governare i fenomeni della natura, lo dobbiamo alla scienza.

Se abbiamo sconfitto o se abbiamo la possibilità di combattere le epidemie, se possiamo assicurare una condizione di benessere a tanta parte dell'umanità, lo dobbiamo alla scienza.

Ma in tutto questo l'uomo di fede intravede un principio imprescindibile che consiste nel fatto che sia Dio a dare agli uomini di scienza l'intelligenza che occorre ad esplorare l'ignoto.

C'è chi pensa che ogni scoperta della scienza sia una possibilità che si dà all'uomo di conoscere qualcosa che prima di quel momento soltanto Dio conosceva.

Chissà se un giorno non si arriverà a conoscere tutte le cose che conosce Dio. Oppure chissà se non ha ragione l'Amleto di Shakespeare quando dice: "ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia".

La *Commedia* di Dante non ha avuto nessun progresso; non ha avuto progressi la Cappella Sistina e non ne ha avuti il *Don Giovanni* di Mozart.

E' l'assenza di evoluzione, l'immutabilità della loro condizione, l'indipendenza dalle contingenze a farne dei capolavori.
L'opera d'arte non ha progresso. Resta qual è dall'istante dell'origine fino a quello della sua eventuale consumazione.
Può scomparire per secoli, ma quando riappare, anche corrosa dal tempo, irradia tutta la sua energia di senso, rinnova tutto lo stupore.
Per secoli e secoli i Bronzi di Riace sono rimasti sul fondo del mare.
Non hanno avuto progresso. Sono un esempio di assolutezza, una metafora dell'irripetibilità.
Se un giorno si trovassero a passare da queste parti gli abitanti di un altro pianeta, senza la nostra cultura, senza i nostri canoni, probabilmente resterebbero comunque sbalorditi dalla bellezza custodita nei musei, da quella a cielo aperto.
Gli basterebbe avere solo un trasalimento di sensibilità.
Le opere della scienza invece mutano in continuazione. Non solo. Ogni nuova scoperta quasi sempre ne contraddice o ne smentisce una precedente.
Il genio si trasforma in errore.
Nella grammatica e nella sintassi della scienza ogni regola diventa provvisoria, ogni legge è sottoposta a costante revisione, ogni formula ad una riformulazione. Una teoria dimostra la falsità di un'altra. La natura della scienza è questa.
Probabilmente sarebbe terribile pensare che la scienza non possa commettere errori, privando così il suo metodo della connotazione naturale. Che poi sostanzialmente consiste in quel "provando e riprovando" che Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani adottarono come motto dell'Accademia del Cimento fondata a Firenze nel 1657, quasi sicuramente mutuandolo da una terzina del terzo canto del Paradiso dantesco: "Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto/di bella verità m'avea scoverto,/provando e riprovando, il dolce aspetto".
Probabilmente sarebbe terribile per l'esistenza di ciascuno di noi e per quella dell'umanità intera avere la certezza che una scoperta possa essere considerata come esito definitivo, come verità assoluta, tanto nel bene quanto nel male, che incida oppure no sui destini collettivi e individuali.
La falsificabilità è la cifra distintiva degli asserti scientifici, diceva sir Karl Raimund Popper.
L'arte invece non è falsificabile perché è già concepita da una falsità, da una finzione, da una sorta di violazione della realtà degli esseri e delle cose.
La sua perfezione sta nella forma, non nel contenuto, oppure in quel contenuto che coincide con la forma. Se Leopardi avesse scritto "questo colle ermo mi fu sempre caro", non sarebbe stato Leopardi.
Invece ha scritto: "sempre caro mi fu quest'ermo colle".
Cambia solo la forma, e la forma diventa musica straordinaria.
Non c'è un altro modo per mettere insieme quelle sette parole ed ottenere lo stesso effetto strabiliante.
Non c'è un altro modo per impastare i colori dei vortici nel cielo della *Notte stellata* di Van Gogh.
La finzione dell'arte. La realtà della scienza. Ma mi piace credere che sia l'una che l'altra provengano dalla stessa meraviglia, da un pensiero che ha conservato, in segreto, l'immaginazione di un bambino.
In quel saggio poderoso che è *Intelligenze creative*, Howard Gardner ricorda che, quando gli si chiedeva perché fosse toccato proprio a lui mettere a punto la teoria della relatività, Einstein rispondeva – e soprattutto si rispondeva- : "La ragione è che un adulto normale non smette mai di riflettere sui problemi del tempo e dello spazio. Sono cose a cui pensa fin da bambino. Senonché il mio sviluppo intellettuale è avvenuto in ritardo; così ho cominciato a interrogarmi su spazio e tempo solo quando ero già più innanzi negli anni e, naturalmente, ho potuto vedere le cose più a fondo di quanto non possa fare un bambino dotato di capacità normali".
Non è pensabile una civiltà senza uomini d'arte.
Non è pensabile una civiltà senza uomini di scienza.
Non si potrebbe chiamare civiltà.
Probabilmente una civiltà nasce e si sviluppa attraverso fantasie che si orientano verso espressioni diverse.
Poi una fantasia inventa l'Odissea, un'altra scopre la penicillina.
L'uomo che non sa di scienza prova ancora uno stupore primitivo. Non conosce di più, non conosce altrimenti, ma contempla l'enigma, il meraviglioso della natura, ammira la sfida della fisica, per esempio, forse anche l'azzardo, subisce il fascino della bellezza di una scoperta. Prova invidia nei confronti di chi osa indagare il mistero dell'universo: l'invidia generata dall'ammirazione, buona, onesta.
L'uomo che non sa di scienza si domanda come si possa avere un pensiero che tende a violare l'arcano, a decifrare i codici di Dio, ad approssimarsi ai confini del conoscibile, del mirabile, dello spaventoso; cerca di immaginare che mente straordinaria è quella che spera di stringere in una formula l'infinito e l'eterno, di rappresentare con figure l'infigurabile.
L'uomo che non sa di scienza, e che solo in modo approssimativo, superficiale, ingenuo, si accosta alla teoria della relatività del gigante Einstein, si consola e si accontenta con la dimostrazione che della relatività propone un gigante d'altro genere, Thomas S. Eliot, quando dice: "se spazio e tempo, come i saggi dicono, / sono cose che mai potranno essere,/ la mosca che è vissuta un solo giorno/ vissuta è a lungo proprio come noi./ Dunque

viviamo per quanto ci è possibile,/ finché l'amore e la vita sono liberi:/il tempo è il tempo e il tempo scorre via/per quanto i saggi non siano d'accordo".
Poi si fa venire il dubbio che nell'associazione possa aver confuso qualche teoria.
L'uomo che non sa di scienza si chiede semplicemente, innocentemente, se l'essere mortale si stia sempre di più avvicinando alla conoscenza di Dio.
Ma questa domanda ne genera un'altra: se il rendersi prossimo alla conoscenza di Dio - o solo considerare la possibilità di questa conoscenza ultima e assoluta- possa rendere l'uomo più felice o meno infelice, oppure se lo lasci tale e quale a come è sempre stato: con le sue passioni umane, troppo umane.
Se un Dio c'è, "è infinitamente incomprensibile perché, non avendo né parti né limiti, non è a noi rapportabile. Dunque noi non siamo capaci di conoscere né ciò che è né se egli è. Chi tenterà dunque di risolvere tale questione? Non certo noi che non abbiamo alcun termine di rapporto con lui". Così scriveva Pascal in uno dei suoi pensieri.
Ecco. Il nostro destino appartiene all'enigma, all'invisibile, all'ininterpretabile, all'impenetrabile, all'onnipotenza.
Decidiamo quello che ci accade solo in parte, solo fino a un certo punto.
Ogni progetto non può che essere astratto, un'ipotesi poetica, un'idea fantastica. Una stupenda illusione.
Comprendiamo i fatti e i fenomeni che la nostra poca intelligenza può comprendere, e probabilmente sono quelli di minore rilievo, di marginale importanza.
Al resto possiamo soltanto partecipare, con timore e con meraviglia, senza poter intervenire o interferire, nonostante – com'è giusto che sia – si studino le maniere per farlo. Perché esiste un'intelligenza altra, con capacità superiori a quelle risultanti dalla somma di tutte le intelligenze umane, che governa la terra, il cielo, il mare, che ha già visto tutto il futuro, che ha già scritto ogni storia.
A questa intelligenza qualcuno dà il nome di caso. Qualcuno dà il nome di Dio.
Ma quelle personalità straordinarie che trascorrono la propria esistenza a studiare una particella misteriosa non vogliono risolvere il problema della conoscenza di Dio e probabilmente non cercano nemmeno una verità inconfutabile.
Gli uomini di scienza hanno il semplice grandioso obiettivo di andare al di là dell'acquisito, di oltrepassare le Colonne d'Ercole della conoscenza.
Probabilmente, più di qualsiasi altro uomo, hanno la consapevolezza che non è possibile porre un limite al sapere, che ci sarà sempre, comunque, un'altra realtà da scoprire, una nuova ipotesi da formulare, oppure soltanto una smentita.

In un'intervista rilasciata al rintocco preciso dei suoi novant'anni, otto giorni prima di lasciare per sempre quel villaggio interiore che è stato per lui Pieve di Soligo, Andrea Zanzotto aveva detto di sentirsi ossessionato da una modernità cannibale.
Aveva detto che la stoltezza che circola in questo tempo si palpa come un vento, che c'è qualcosa di azzardato e di friabile in questo nostro presente difficile da governare, da controllare.
Forse i vecchi hanno la capacità di inoltrarsi in territori di pensiero inesplorati, di giungere a profondità che agli altri sono impedite.
Forse i poeti hanno una visionarietà che agli altri viene risparmiata: vedono oltre, perforano l'istante, e per questo a volte – spesso – sono inquieti, sono infelici.
Andrea Zanzotto era vecchio ed era poeta.
Riusciva a portare lo sguardo oltre i confini ai quali gli altri sguardi si arrestano.
Oltrepassava le frontiere della comune visione.
Scrutava gli orizzonti e vedeva profilarsi figure spettrali di idee, di modelli di esistere: le emergenze, i conflitti, il caos, i fondamentalismi, la caduta dei valori, le eclissi dell'etica, le deformazioni della storia, le infezioni dell'epoca, le ambiguità dei linguaggi, l'affatturazione dei significati, l'impoverimento dell'esperienza, i naufragi dell'Io, la dissipazione della saggezza.
Forse Zanzotto aveva previsto tutto e aveva compresso le previsioni in un epigramma che dice così: "In questo progresso scorsoio/non so se vengo ingoiato/ o se ingoio".
Ecco come lo scarto dalla comune grammatica della visione, l'interpretazione ulteriore degli accadimenti e dei fenomeni, lacera l'apparenza e smaschera le finzioni del progresso, i suoi travestimenti, i trucchi, gli imbrogli, le menzogne, la vacua spettacolarità, la frivolezza, il paradosso, l'esasperazione spinta anche oltre i raggiri dell'artificio.
La riflessione svela icone artefatte e imprudenti idolatrie. Stabilisce confronti allarmanti. Dice che cosa non è davvero progresso e contagia il progresso vero, quello che è un dono che l'uomo fa all'uomo. Dice che cosa è soltanto camuffamento prodotto dalla moda, dai luoghi comuni.
Talvolta, in nome e per conto del progresso, si giustifica la barbarie.
Allora l'epigramma di Zanzotto ritorna come un severo ammonimento, un'esortazione, quasi un avviso ultimo, forse anche come una sorta di involontaria implorazione perché l'irreparabile sia evitato, perché si possa recuperare una coscienza del tempo e del proprio essere nel tempo e per il tempo. Perché forse non c'è progresso senza l'attribuzione di un valore assoluto al legame tra il tempo dell'uomo e quello della terra.

Probabilmente può sembrare strano, ma tra l'uomo di scienza e l'uomo di poesia, nella

sostanza, non c'è nessuna differenza.
Cambiano i metodi, indubbiamente, i processi, i percorsi della ricerca, ma i motivi e gli obiettivi sono pressoché identici.
Tanto lo scienziato quanto il poeta vogliono, o quanto meno lo sperano, rivelare un mistero.
Quello che dà un senso al loro indagare è l'ansia di scoprire le cose nascoste, di mostrare il senso del principio e della fine degli esseri, dell'universo.
La smania di poter dire: questo è Dio; è da qui, da questo barbaglio di luce, da questo impenetrabile buio che tutto proviene; è verso questo che tutto protende.
L'uno e l'altro, lo scienziato e il poeta, lo fanno con i mezzi che hanno: con parole semplici, antiche, combinate in una forma, oppure con strumenti nuovi, con tecnologie sofisticatissime.
Ma l'uno e l'altro cominciano con lo stesso stupore, con la meraviglia di uno stesso interrogativo: che cosa c'era prima, che cosa sarà dopo.
Hanno, l'uno e l'altro, la stessa, identica, umile arroganza che faceva dire ad Einstein: voglio capire come Dio ha creato il mondo. Non mi interessa questo o quel fenomeno in particolare: voglio penetrare a fondo il suo pensiero. Il resto sono solo minuzie.
L'uno e l'altro cominciano da un'intuizione, a volte da una percezione, da una sensazione, da una riflessione sulla precarietà dell'essere, dell'esistere, dalla considerazione che esiste il finito e (forse) l'infinito, e poi percorrono strade differenti, il poeta seguendo deragliamenti del pensiero, lo scienziato verificando ipotesi, cercando prove, associando fenomeni. Fino a giungere allo stesso punto, alla stessa convinzione: che nessuna spiegazione può mai essere compiuta, completa, definitiva, indiscutibile, assoluta. Che l'indimostrabile resiste a qualsiasi teoria, alla perfezione di qualsiasi formula, che le parole non possono dire l'indicibile, che l'inenarrabile non si può raccontare. Che ogni punto al quale si arriva è lo stesso punto da cui ricominciare. Nella tensione di una ricerca infinita. Che è l'unica condizione che attribuisce un significato, una giustificazione tanto alla scienza quanto alla poesia.
Viene da pensare ad alcuni versi di "Note verso la finzione suprema" di Wallace Stevens, che cito nella traduzione di Nadia Fusini: "Devi tornare l'uomo ingenuo che eri/ E vedere il sole con l'occhio ingenuo/ E vederlo chiaramente nell'idea".
Forse è solo questo che vogliono il poeta e lo scienziato: vedere chiaramente nell'idea. Affondare il pensiero nel vortice dell'universo per scioglierne il mistero.
L'uno e l'altro, lo scienziato e il poeta, sono creature rimaste per molti aspetti bambini: si sono portati dietro, dentro, l'ingenua curiosità dell'infanzia, il vizio stupendo di domandarsi perché accade qualcosa, perché accade in quel modo, perché produce quegli effetti.
Lo scienziato è un uomo che non si ferma sulla soglia di quello che appare.
Il poeta è l'uomo che scava nel pensiero per cercare la parola che riesca ad esprimere anche quello che non ha parola.
Chissà se la grande poesia non nasca da un poeta che non è stato capace di essere scienziato e la grande scienza da uno scienziato che non è stato capace di essere poeta. Chissà.

Concorso a cattedre 2016: pubblicati i bandi

CONCORSO (30 marzo 2016)
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'**infanzia e primaria**. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico
(omissis)

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

Art. 2 - Posti da destinare al concorso

1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. E', altresi', ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997:
a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed

esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi', applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge non puo' partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 - Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intende concorrere.
2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni procedura concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - procedura concorsuale/posto comune - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per la
partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diversa non sono in alcun caso prese in considerazione.
4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.
5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai sensi dell'Allegato n. 1 che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancel-

lazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo per la procedura inerente la scuola dell'infanzia. Per la scuola primaria la lingua straniera e' obbligatoriamente la lingua inglese;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
p) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 6.
9. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 6 - Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo Allegato A che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull'apposito spazio informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito internet del Ministero (www.

istruzione.it).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di cui al comma 1.
5. La valutazione delle prove e dei titoli e' disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche' dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

Art. 7 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6, comma 3, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del 12 aprile 2016. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del
Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero.
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

Art. 8 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 9 - Graduatorie

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.
2. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
3. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

Art. 10 - Assunzione in servizio

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Art. 11 - Presentazione dei documenti di rito

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 - Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 13 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della legge ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il

possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto all'USR competente.

Art. 15 - Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo Unico le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole dell'infanzia e primaria che individuano autonomamente.

Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 23 febbraio 2016

Il Direttore generale:
Novelli

ALLEGATO N. 1 - Posti comuni dell'organico dell'autonomia per regione. (omissis)

CONCORSO (30 marzo 2016)
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola **secondaria di primo e secondo grado**. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico
(omissis)

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

Art. 2 - Posti da destinare al concorso

1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 400 del Testo unico, cosi' come modificato dalla legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, con il presente bando e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali ai sensi dell'allegato n. 1; l'USR individuato e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie della propria regione nonche' delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate nell'allegato n. 1.
3. La procedura concorsuale relativa alle classi di concorso A 57, A 58, A 59 dei licei musicali e coreutici, sezione coreutica, per i posti riportati nell'allegato n. 2 e' attivata una volta espletati gli specifici percorsi abilitanti.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge non puo' partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
3. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 - Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l'aggregazione di cui all'art. 400, comma 02, del Testo unico, cosi' come modificato dalla legge. Nel suddetto caso l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale e' indicato all'allegato n. 1.

2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di concorso o ambito verticale per i quali si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 - Causale: «regione - classe di concorso o ambito disciplinare verticale - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.

4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.

5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai sensi dell'allegato n. 1, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;

j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;

k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari verticali per i quali si intende concorrere;

l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del

voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
m) il possesso dei titoli indicati al decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2», per la partecipazione alla procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue straniere;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
8. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai fini dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4.
L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 6 - Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo allegato A, che ne costituisce parte integrante pubblicato sull'apposito spazio informativo (concorso docenti 2016) presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. L'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale e' disciplinata dall'art. 6 del decreto di cui al comma 1.
5. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di cui al comma 1.
6. La valutazione delle prove e dei titoli e' disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche' dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

Art. 7 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6, comma 3, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero.
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo, gli USR competenti comunicano almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove di cui all'art. 6, comma 4, nonche' l'elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta ovvero scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova di cui all'art. 6, comma 3, ovvero nelle prove di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
8. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

Art. 8 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 9 - Graduatorie

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, i candidati per gli ambiti disciplinari verticali sono collocati in una graduatoria concorsuale comune a ciascun ambito disciplinare nel limite massimo corrispondente alla somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso costitutive dell'ambito stesso con una maggiorazione massima del dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, per le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 400 del Testo unico, cosi' come modificato dalla legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
5. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato dalla legge.

Art. 10 - Assunzione in servizio

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11 - Presentazione dei documenti di rito

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12- Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 13 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della legge ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto all'USR competente.

Art. 15 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia per i posti riportati nell'allegato 2.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo unico, le province autonome di Trento, Bolzano e la regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 23 febbraio 2016

Il Direttore generale:
Novelli

Allegato n. 1 - Posti comuni dell'organico dell'autonomia per regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado. (omissis)

Allegato n. 2 - Posti comuni dell'organico dell'autonomia per regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado - Classi di concorso A057 - A058 - A059 - A070 - A072. (omissis)

CONCORSO (30 marzo 2016)
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di **sostegno** dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26-2-2016)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico
(omissis)

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

Art. 2 - Posti da destinare al concorso

1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 304 posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 400 del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, con il presente bando e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali ai sensi dell'allegato n. 1; l'USR individuato e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie della propria regione nonche' delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate nell'allegato n. 1.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di specializzazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge non puo' partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 - Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l'aggregazione di cui all'art. 400, comma 02, del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso, l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale e' indicato all'Allegato n. 1.

2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato, esclusivamente, tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - procedura concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali di tipo comune per la scuola dell'infanzia, primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono presentare istanza di partecipazione in una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono in alcun caso prese in considerazione.

4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.

5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici all'USR, competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai sensi dell'Allegato n. 1, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.

6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere, tempestivamente, le variazioni tramite sistema POLIS;

j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;

k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere;

l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3 con l'esatta indicazione dell'I-

stituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;

m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'Estero, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;

n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua straniera e' obbligatoriamente la lingua inglese;

o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;

p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

8. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4.

9. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 6 - Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo Allegato A, che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull'apposito spazio informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione.

3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1.

4. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di cui al comma 1.

5. La valutazione delle prove e dei titoli e' disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche' dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

Art. 7 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6, comma 3, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016.
Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero.

2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora

stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

Art. 8 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 9 - Graduatorie

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell'art. 400 del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, pubblicato nell'albo e sul sito dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
4. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.

Art. 10 - Assunzione in servizio

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11 - Presentazione dei documenti di rito

1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 - Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 13 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della Legge ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto all'USR competente.

Art. 15 - Disposizioni relative alle Provincie autonome
di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle scuole dell'infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 16 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 23 febbraio 2016

Il Direttore generale:
Novelli

ALLEGATO N.1 Posti di sostegno dell'organico dell'autonomia per regione - Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado. (omissis)

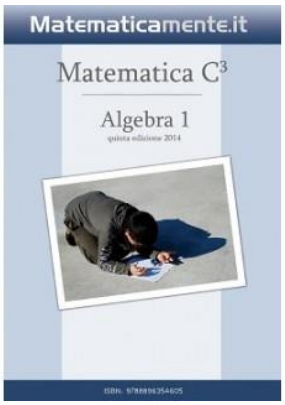
I LIBRI PER LA TUA FORMAZIONE

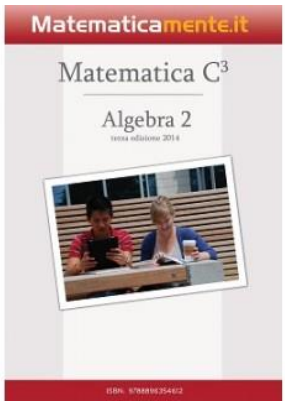


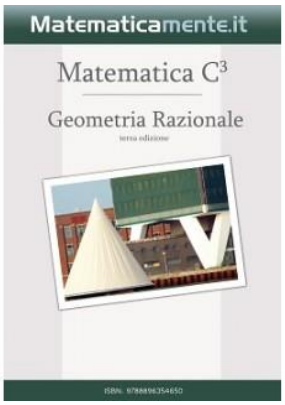


I LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016

MATEMATICA PER IL BIENNIO







FISICA – VOLUME UNICO



GESTIONE DI PROGETTO
E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA



PUOI ACQUISTARE TUTTO, ANCHE L'ABBONAMENTO A SCUOLA E AMMINISTRAZIONE, SU

shop.nikeditrice.it

La scuola dei Rav, dei Pdm e dei Ptof: progettualità o adempimento?

(stralci da una lezione per i futuri dirigenti)

di Rita Bortone

Questo all'esame non va detto

Mi è stato chiesto recentemente di tenere delle lezioni ad insegnanti che intendono partecipare al prossimo (?) concorso per la dirigenza. Il titolo della prima lezione, *Una progettazione di lungo termine per una scuola migliore*, richiedeva chiaramente una riflessione che, coerente con il dettato della *buona scuola*, ragionasse sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulla logica del miglioramento, temi molto frequentati quest'anno e oggetto di numerosissimi scambi, comunicazioni, riflessioni, articoli, volti alla ricerca della migliore risposta possibile alle imponenti nuove richieste rivolte oggi alle scuole.

La mia attenzione dunque, generalmente centrata sui problemi che dirigenti e docenti affrontano nella quotidianità, si è spostata verso le domande di principio che mi pongo ogniqualvolta mi capita di dover aiutare chi concorre alla dirigenza, domande che discendono dalla consapevolezza che le mie lezioni e riflessioni, con gravi rischi per i malcapitati che hanno chiesto il mio aiuto, tendono a preparare più alla professione che al concorso. Qualcuno potrebbe chiedersi: non è forse la stessa cosa? Teoricamente, lo sappiamo, dovrebbe essere la stessa cosa, ma in realtà non lo è.

Il concorso vuole che tu sappia le cose come la scuola ufficiale le descrive, vuole che tu conosca il dover essere illustrato da norme e riforme, che la tua immagine di scuola sia quella rappresentata nei siti e nei documenti nazionali, e vuole che tu dimostri di saper governare *quella* scuola con gli strumenti e i modelli che le istituzioni hanno costruito per te, e che pertanto sono buoni e giusti e ti aiutano a fare bene il tuo dovere di dirigente.

Mi sento dunque sistematicamente in colpa quando mi lascio andare vuoi ad osservazioni critiche sulla realtà e su quanto vistosamente essa si discosti dalla norma, vuoi ad autoreferenziali seppur fascinose immagini di una scuola che potrebbe essere ma che non c'è e di una professionalità che potrebbe essere ma che non c'è, né viene richiesta, né forse sarebbe oggi compatibile con quanto il sistema vuole e consente.

E tuttavia, nonostante il senso di colpa, penso che in fondo è ingiusto, nel nome della miopia e della angustia concorsuale, privare menti e coscienze di stimoli che – chissà! – magari possono lievitare domani in direzione di professionalità consapevoli e critiche e non solo *applicative*. Quindi, la mia proposta di riflessione tenta di mediare tra la necessità di informare oggettivamente e la voglia di commentare soggettivamente: presento norme e riforme, dipingo le immagini ufficiali di una scuola moderna e tecnologicamente avanzata, attenta ad esiti e a processi, a saperi e a cittadinanze, accogliente e inclusiva, che apprende da se stessa per crescere e migliorarsi; presento funzioni e ruoli della figura dirigenziale, ambiti di competenza e ricadute sul sistema, stili di indirizzo e di leadership, e così via di seguito…; ma non risparmio poi la segnalazione di bugie e millanterie, di parole belle ma operativamente vuote, di intenzionalità nobilissime non supportate da strumenti attuativi, né risparmio (dall'alto della mia *vecchiaia!)* critiche e ironie (più o meno affettuose!) nei confronti della classe dirigente e docente, o meglio delle prassi talvolta seguite nella gestione della scuola e delle professioni.

Le mie visioni critiche e l'implicito incoraggiamento ad assumerne di altrettanto critiche nella futura professione mi impongono dunque di segnalare, ad ogni piè sospinto, *ragazzi, questo però all'esame non va detto, quello che va detto è questo e quest' altro*, e così via su molti, troppi, temi.

La nuova offerta formativa tra procedure obbligate e ricerca di modelli

Se si analizzano un po' dei nuovi Ptof, facilmente visionabili nei siti dei diversi Istituti, è facile osservare le analogie d'impianto, la ricorrenza delle tematiche, la uniformità del lessico, dovuti sia ai comuni riferimenti a documenti e procedure standardizzate a livello nazionale (Rav e Pdm), sia alla comune assunzione di scelte conseguenti alle indicazioni di cui alla Legge n.107/2105, sia infine al diffuso riferimento ai modelli di Ptof che associazioni sindacali o di categoria, case editrici e *opinion leader* nazionali hanno fornito ai dirigenti che hanno incontrato difficoltà nella elaborazione del nuovo documento.

Al di là delle analogie, comunque, leggendo un po' di Ptof, si può constatare facilmente che essi manifestano, pur nella comunanza dei riferimenti, una profonda differenza di qualità progettuale tra una scuola e l'altra: i *modelli* forniti sono ben "riempiti" dalle scuole che già prima dei Rav e dei Pdm conoscevano la logica delle analisi Swot e dei miglioramenti, che erano già strategicamente proiettate verso un'idea unitaria di scuola, già in possesso di sicure tecniche progettuali, valutative e autovalutative. Le altre scuole, quelle che progettavano male prima, hanno progettato male anche adesso, magari con parole e formule che a prima vista (ma solo a prima vista!) suggeriscono immagini di coerenza, di efficacia, di efficienza. Prima, c'erano scuole che progettavano e scuole che riempivano carte. Oggi, ancora, ci sono scuole che *progettano* e altre, molte altre, che *adempiono* ad imperativi nazionali e *compilano* modelli.

Gli obiettivi da perseguire sono quelli. I modelli da adottare sono quelli. Le procedure devono esser quelle.

Le responsabilità centrali mi sembrano elevate: nel mio peregrinare tra scuole di ambienti e ordini diversi, troppe volte ho l'impressione che le condizioni in cui docenti e dirigenti sono chiamati a lavorare stiano promuovendo una cultura dell'adempimento più che *dell'autonoma* progettazione, e che stiano arrestando, mentre dicono di volerla sostenere con modelli e schemi attuativi di dubbia funzionalità, ogni potenziale *autonoma* ricerca di una caratterizzazione sul piano culturale, organizzativo, formativo. C'è persino qualcuno (tra gli estensori dei modelli) che generosamente ha proposto e messo in rete esemplificazioni delle diverse parti del Ptof già strutturate nell'impianto testuale, con le parti mancanti pronte al completamento…

Per progettare occorrono un'idea da perseguire e tanti strumenti tecnici: mio caro prof. aspirante alla dirigenza, un modello resterà sempre vuoto se a te e alla tua scuola mancano le risorse culturali e professionali. E se lo Stato non ti dà nient'altro che modelli e procedure da seguire, e non ti chiede nient'altro che di correre per adempiere, non devi sentirti esonerato dal dover studiare sempre, non per il concorso, ma per sconfiggere l'inerzia culturale che facilmente si anniderà in te, nascosta dalle corse sfrenate e dall'appagamento per la data rispettata e la piattaforma compilata.

Per una scuola *migliore* occorrono più adempimenti o più competenze?

Il Pof, nato con l'autonomia e come suo fondamentale strumento, richiedeva agli Istituti l'esercizio di una progettualità che, coerentemente con una lettura del contesto e dei suoi bisogni e con una visione culturale e pedagogica, avrebbe dovuto caratterizzare l'offerta formativa attraverso scelte di contenuto e di metodo, attraverso modalità di organizzazione del lavoro, di gestione di tempi e spazi, di definizione di incarichi e organigrammi, di relazione col territorio.

Sappiamo bene che le scuole non hanno poi brillato per progettualità e divergenza, e che i Pof hanno spesso assunto caratteri molto simili tra loro, differenziandosi a volte solo per qualità grafica dei documenti e per quantità di progetti proposti. Sappiamo anche che tali progetti, promossi dall'alto o suggeriti dal basso, hanno avuto talvolta esiti positivi pur nella loro frammentarietà, ma difficilmente sono stati portatori di un'idea formativa unitaria e raramente hanno caratterizzato l'offerta formativa dell'Istituto per una condivisa idealità culturale, politica, etica, o per una condivisa scelta metodologica. Oggi il piano dell'offerta formativa diventa triennale, ma non so quanto questa triennalità possa far guadagnare in progettualità e strategicità, non essendo cambiate le situazioni che generano il problema, e che riguardano soprattutto le professionalità implicate (da*: Cosa offrirà la nostra offerta, R.B.,* Scuola e Amministrazione, ottobre 2015).

Di fronte ad una nuova pratica è *sempre,* comprensibilmente, avvertito il bisogno di modelli di riferimento; per interpretare il contesto e definire i propri obiettivi, è *sempre* stato giusto partire dalla norma; nell'elaborare un piano, è *sempre* stato necessario considerare le criticità precedentemente rilevate ed effettuare serie analisi di fattibilità, e la ricerca della qualità ha *sempre* richiesto politiche di autovalutazione e di miglioramento: *sempre*, ma per chi e per quante scuole del Paese? Oggi, processi autovalutativi e migliorativi sono attivati per norma, da tutte le scuole. Ma bastano gli arzigogolati modelli centrali per produrre le competenze necessarie? E l'ansia *adempitiva* potrà mai supplire ad una progettualità distesa, consapevole, competente?.

I Rav proposti alle scuole spesso hanno messo a fuoco solo le criticità di superficie; i Pdm spesso

sono stati solo un complicato gioco di caselle ad incastro; la fatica compilatoria non sempre ha prodotto apprendimenti "significativi" o "organizzativi" da parte dell'Istituzione scolastica. Quanto gioverà alla fertilità progettuale d'Istituto il rispetto delle *priorità* e dei *traguardi* indicati nel Rav? Quanto gioverà alla qualità dell'offerta il rispetto del Pdm? E in quale pagina potremo scoprire l'anima culturale e pedagogica del nuovo Ptof?

L'illusione ministeriale è quella di poter promuovere la cultura dell'autovalutazione e del miglioramento a forza di circolari, modelli e piattaforme?

Penso che, per progettare un'offerta formativa a lungo termine, occorra prima di tutto avere un'idea di scuola da perseguire, un'idea di studente da formare, tante idee specifiche e tra loro connesse da realizzare *per* quell'idea; credo che occorra saper *pesare* le Indicazioni nazionali, saper costruire un Rav con consapevole criticità e intenzionalità e con indicatori capaci di far emergere le reali debolezze dell'Istituto; che occorra saper definire le proprie priorità *oltre* l'appiattimento sulle medie Invalsi, saper individuare le proprie criticità *oltre* la mancanza di prove parallele; che occorra avere la cultura di un utilizzo *funzionale* delle risorse, di una gestione *funzionale* del tempo, una cultura del controllo e della rettifica come prassi permanenti, diffuse, funzionali al miglioramento. Il *diagramma di Gannt* non è la compilazione più o meno occasionale di caselle disposte lungo una linea del tempo.

Credo che occorra conoscere le logiche e le tecniche della progettazione e disporre di strategicità di pensiero, ovvero della capacità di individuare la concatenazione causale di processi e azioni. Ma la strategicità implica la capacità previsionale, e la capacità previsionale implica la padronanza dei processi che si intendono governare: per una progettazione a lungo termine, occorrono maggiori competenze al dirigente scolastico ed al suo staff, occorrono progettualità e strategicità insieme, condivise e diffuse. E non saranno certo le continue assillanti richieste centrali o i modelli nazionali a far maturare queste competenze: semmai essi ne bloccano ulteriormente lo sviluppo e la ricerca, identificando la qualità della scuola con la capacità di rispondere, entro i giusti tempi e compilando i giusti modelli, alle richieste nazionali. Identificando la qualità dell'offerta formativa con la capacità di stare nelle medie Invalsi o di rispondere agli obiettivi elencati nella *buona scuola*.

Caro prof. che aspiri alla dirigenza, non c'è progettualità se non c'è idealità e se non ci sono competenze.

Quando l'adempimento prevarica la progettualità, muore l'autonomia

La *buona scuola* (la Legge n.107/2015) afferma più volte e con più provvedimenti una intenzionalità diretta verso la costruzione di condizioni che garantiscano la piena attuazione dell'autonomia.

Fin dal suo nascere, l'autonomia si fonda sull'esercizio della progettualità, del dirigente scolastico prima e poi dell'Istituzione tutta: e la prassi progettuale, indirizzata, diffusa e coordinata, rivolta alla complessità del sistema che ciascun Istituto rappresenta, diventa l'ineluttabile strumento dell'ordinario governo dell'Istituzione scolastica autonoma. E' la progettualità, intesa come *processo decisionale, intenzionale e strategico* volto alla realizzazione di idee ed al raggiungimento di risultati, il campo in cui non solo si esprime la responsabilità dei diversi attori dell'Istituzione scolastica, ma in cui si realizzano anche le condizioni dell'efficacia del sistema.

Ma fin dal suo nascere, *l'autonomia* della scuola italiana ha constatato la diffusa debolezza della pratica progettuale e la diffusa tendenza alla sua burocratizzazione, al suo svuotamento. Son passati diversi anni da quando facevo queste poco allegre considerazioni sull'autonomia della scuola italiana: *Le difficoltà che incontriamo oggi nella "nuova" quotidianità forse con la riforma non c'entrano* (allora si trattava della cosiddetta Riforma Moratti): *c'entrano con un'autonomia mai esercitata, con una flessibilità organizzativa e didattica mai sperimentata, con uno scollamento dal territorio mai superato, con una decisionalità stanca, con una responsabilità debole, con una "libertà progettuale" angusta, con una "ricerca povera". Autonomia "debole", la nostra. Per le tentazioni centralistiche dei ministri e per la cultura di un legislatore che ha davvero un bel modo di concepire le "norme generali sul sistema d'istruzione", visto che prescrive contenuti e metodi, figure e strumenti, modelli progettuali e organizzativi. Ma debole anche per la cultura degli Istituti, dove l'adempimento resta regola di pensiero e di comportamento, dove la tensione culturale e civica diventano sempre più tenui, dove sono basse la percezione e la condivisione delle responsabilità culturali, professionali, politiche.*

Caro Prof., l'autonomia va *agita*, non affermata a parole. Le politiche ministeriali contano molto, ma contano anche le tue politiche, la tua capacità di giudizio critico, la tua capacità di scelta. Conta quello che sai, che sai fare, che sai essere.

Quando l'adempimento prevarica la progettualità, nascono le liturgie

Nel tempo, la scuola italiana ha dovuto *progettare* in attuazione di norme e riforme; è stata indotta, con la carota del finanziamento, a partecipare a bandi e a progetti in funzione degli obiettivi più disparati; ha adottato il lessico e i formulari del-

la progettazione per competenze; ha manipolato indicatori non scelti e strumenti non autonomamente costruiti per valutare i propri processi e per migliorarli; ha elaborato molteplici *piani*, per l'offerta formativa d'Istituto o per i ragazzini disabili, per l'integrazione dei progetti in visioni unitarie e per i bisogni educativi speciali, per lo sviluppo digitale e per la formazione in servizio: ma senza che mai nessuno dei decisori politici si sia chiesto quali condizioni e quali strumenti siano davvero necessari, a dirigenti e docenti, perché progetti e piani e intenti possano trasformarsi in qualità della formazione e della scuola.

O forse qualcuno se lo è domandato, ma si è ritenuto di non poter o non voler dare risposte, poiché queste avrebbero richiesto scelte politiche ed economiche impegnative. Forse qualcuno ha ritenuto che la mancanza delle competenze necessarie per dare senso ed efficacia alle nuove pratiche potesse esser colmata da un modello elaborato da Invalsi o da Indire: ma se qualcuno ha pensato questo, forse si è sbagliato. Non dico le logiche di fondo, ispiratrici dei modelli, ma neanche le parole, spesso, sono state comprese dalle scuole che li hanno manipolati e compilati!

Molte volte ho citato quanto scriveva Domenici nel 2008 relativamente alla progettazione della scuola italiana: *La pratica della progettazione, più che una realtà consolidata, pare l'ostentazione di un ossequio formale alla imposizione normativa, ridotta così a una sorta di elencazione di pur nobili intenti, di vere e proprie petizioni di principio, evocati vieppiù liturgicamente all'apertura di ogni anno di scuola anche al fine di incrementare o tenere il numero degli iscritti (G. Domenici 2008).*

Possono bastare oggi Rav, Pdm e Ptof, con i relativi modelli nazionali *di supporto*, a superare le vecchie liturgie? O rischiano di crearne altre, più moderne? Forse ci vuol altro perché la scuola pubblica diventi capace di progettare.

La costruzione dell'autonomia si gioca in larga parte sul cambiamento di mentalità: essa richiede che gli insegnanti e i capi d'Istituto diventino, da esecutori di decisioni prese da altri, soggetti protagonisti capaci di fare scelte all'interno di un progetto formativo condiviso, inserito in un quadro di obiettivi e standard formativi nazionali. Così scrivevo tanto tempo fa, compiacendomi della mia stessa utopia.

Quando l'adempimento prevarica la progettualità, caro prof., nascono le liturgie, e le liturgie non portano *miglioramento*. Solo tu puoi impedire che la progettazione della tua scuola diventi un insieme di liturgie. Ma devi costruire competenze forti, in te e nei tuoi insegnanti

Le condizioni del *miglioramento*

Abbiamo detto che per una progettazione a lungo termine occorrono, al dirigente scolastico ed al suo staff, maggiori competenze in ambito progettuale e valutativo.

In realtà, una maggiore competenza in ambito progettuale e valutativo non basta: occorre prima di tutto conoscere a fondo, nei loro elementi costitutivi, i processi da promuovere, da controllare, da valutare: sono tanti, e di tipo diverso.

Lo Schema n. 1 riporta un vecchio atto d'indirizzo dirigenziale, tratto dagli atti di una scuola secondaria di 1° grado, un atto d'indirizzo che risale all'anno scolastico 97/98, quando la complessità delle Istituzioni scolastiche era molto meno elevata di ora. E' molto diverso dai ricchi atti d'indirizzo visibili oggi in rete. E tuttavia la progettualità (la *libera* progettualità) è l'elemento centrale di quell'atto ed è una *progettualità di miglioramento*: quasi 20 anni fa.

Non erano diffusi, allora, atti come questo, ma le attese di una scuola *migliore,* allora, erano riposte nella fiducia di una possibile generalizzazione di *quelle* pratiche e di *quelle* competenze: oggi diciamo di volere una scuola più *autonoma*, di voler costruire una scuola *buona* o *migliore*, ma non ne sono state costruite le condizioni. Tra le condizioni di una scuola migliore c'è prima di tutto la qualità delle risorse professionali e un patrimonio *generalizzato* di competenze.

Quando sarai dirigente, caro prof. che ora aspiri ad esserlo, il tuo compito sarà comunque quello di *migliorare* la tua scuola: di migliorarla permanentemente, con o senza Pdm. Ma, per farlo, devi costruire, conservare, tutelare, lucidare, coccolare la tua professionalità e la tua autonomia di pensiero, se altri non lo faranno. Senza un pensiero tuo, critico, ricco di ancoraggi al contesto ma anche di idealità, ricco di strumenti culturali e professionali, forte di sintonie e condivisioni, è difficile che la tua scuola migliori, anche se compilerai un bel Pdm.

Banale e affrettato pro memoria per chi (forse) farà il dirigente

- Tutto ciò che è *prescrittivo*, studialo e tienine conto, ma senza ansia adempitiva: la qualità della tua azione e il *miglioramento* della tua scuola non dipendono soltanto dalla accettazione delle proposte ministeriali.

- Dovrai fare dei buoni piani di miglioramento per la tua scuola: prova a fare un Rav e un Pdm su te stesso

- Organizza con i tuoi insegnanti dei percorsi di formazione a lungo termine che consentano loro di adottare strutturalmente, ciascuno per i propri bisogni, logiche di autoanalisi e di *miglioramento*: una cultura di Rav e Pdm per ciascuno degli insegnanti

- Se non sai fare una cosa, nell'immediato prova a chiedere come si fa, ma poi studia e impara a farla per conto tuo: nella maggior parte dei casi, se sbagli non è grave, ma impari e *migliori* tu prima di tutto

- Imponiti di dedicare almeno un pomeriggio della settimana alla lettura e allo studio: non delle circolari, ma dei temi e problemi presenti nel dibattito nazionale o nella letteratura professionale, per *migliorare* tu prima di tutto

- Organizza dei percorsi di formazione a lungo termine per costruire competenze forti nel tuo staff, perché la collaborazione e l'affiancamento nelle tue politiche di gestione sia un affiancamento di qualità e ti aiuti davvero a *migliorare* la scuola

- Se non sei esperto di didattica e di processi di apprendimento, individua un docente che lo sia, e individua insieme a lui e per lui percorsi di specializzazione che gli consentano di coordinare e controllare efficacemente il complesso settore della organizzazione curricolare e didattico/valutativa: talvolta gli esiti formativi devono *migliorare* non solo nei test di Invalsi e talvolta ciò che deve *migliorare* sono le competenze dei docenti

- Rispondi al dettato della norma e non sottovalutarlo mai, ma sorridi del Miur e dell'Usr e di Invalsi e di Indire e degli eventuali indirizzi nazionali che non *migliorano* niente, *peggiorando* le condizioni di lavoro

- Avere tempo per riflettere è fondamentale per te e per gli insegnanti: rinuncia a un progetto e a un finanziamento, non avere sempre paura di *perdere il treno*, e concedi a te e ai tuoi insegnanti dei tempi di riflessione distesa per *crescere e migliorare* insieme

- Guardati intorno, stacca ogni tanto e vai a fare un bel corso di aggiornamento fuori: ti fa bene e ti migliora sentire persone e cose diverse dalla tua quotidianità, ti apre la mente

- Per guidare il miglioramento occorre *sapere*: quando i tuoi insegnanti fanno corsi di aggiornamento e di formazione in servizio, tu dove sei? Cosa ne sai? Come farai ad indirizzarli? Come farai ad applicare quanto hanno appreso?

- Guardare gli obiettivi *a lungo termine* significa aver chiaro cosa si vuole, ma aver chiaro anche che è meglio la gallina domani che l'uovo oggi: che è meglio capire le cause dei problemi e costruire le condizioni perché si risolvano gradualmente e *significativamente*, piuttosto che pretendere che si risolvano con uno schiocco delle dita o con interventi d'emergenza. Questi appagano nell'immediato, ma presto scoprono il vuoto dei significati mai costruiti

- Di fronte al carico eccessivo, di fronte allo stress che tutto il mondo ti procura, di fronte ad insegnanti che non sono come tu vorresti, di fronte alle deleghe di cui ti sei pentito....non piangere! Popper dice che gli insegnanti infelici dovrebbero esser licenziati perché rendono infelici gli alunni. Io dico che i presidi infelici non so se vanno licenziati, ma certamente rendono infelici gli insegnanti....E l'infelicità diffusa non è certo uno strumento di miglioramento

Le citazioni sono tratte dal volume **Fare scuola in un mondo che cambia**, R.B., Nikeditrice, 2015

Schema n. 1 - Un lontano atto d'indirizzo del dirigente scolastico

(letto e commentato in seno al Collegio dei docenti del 30/10/ 97 di una Scuola secondaria di 1° grado - a.s. 1997/98)

Obiettivi da perseguire nell'anno scolastico, definiti a seguito dei punti di criticità nel corso dell'a.s. precedente:
-riduzione dell'improvvisazione organizzativa
-potenziamento dell'azione trasversale e della convergenza/omogeneità degli interventi formativi
-superamento della cultura individualistico-egocentrica e formazione di una cultura della comunicazione - socializzazione -condivisione delle esperienze
-formazione ed esercizio di una diffusa e corretta pratica della progettazione e del controllo dei processi
-formazione ed esercizio di una diffusa pratica della documentazione – formalizzazione – socializzazione delle esperienze formative
-maggiore condivisione e socializzazione (da parte della dirigenza) dei criteri d'impiego delle risorse umane e finanziarie (bilancio, fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)
-individuazione di criteri e strumenti di controllo centrale dei processi
-potenziamento della formazione dei docenti in ambito didattico, progettuale e organizzativo (didattica disciplinare, attività di ricerca e sperimentazione, prassi programmatoria/verificatoria, gestione e controllo dei processi, validazione dei prodotti, rispetto di norme e procedure...)
-revisione e completamento del PEI e della Carta dei servizi; individuazione di procedure atte a verificarne il rispetto, quando lo stesso PEI sia stato approvato dal Collegio e dal Consiglio d'Istituto

Strategie organizzative
-Revisione dell'organigramma e individuazione di ruoli/funzioni di maggiore efficacia rispetto ai bisogni d'Istituto
-definizione analitica dei compiti attesi a seguito dei diversi incarichi e affidamento di responsabilità e autonomia progettuale secondo criteri e vincoli dati
-istituzione di strumenti e procedure per i reclami relativi a disservizi organizzativi ed a mancato svolgimento di impegni assunti
-riconoscimento economico, quando siano stati prodotti materiali fruibili, di azioni di ricerca e di autoaggiornamento (da parte di gruppi e/o di singoli) su temi/problemi d'interesse e di approvazione collegiale

Strategie di controllo
L'affidatario di ciascun compito discuterà il proprio progetto, stilato secondo il modello proposto dalla presidenza e collegialmente condiviso, entro la metà del mese di novembre
Relazionerà al dirigente scolastico ogni mese sull'andamento dei lavori e sui risultati parziali ottenuti, sulla base di apposito registro di progetto
Al termine dell'anno scolastico, relazionerà formalmente al Collegio sui risultati e sui prodotti ottenuti, accertati e validati con appositi criteri e strumenti
Il dirigente scolastico si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, informazioni in merito a ciascun progetto, ed eventualmente di revocare l'incarico in caso di grave inadempienza o di chiara inefficienza

Aree d'intervento che richiedono incarichi di progettazione e/o di coordinamento

Ambito didattico-educativo	*Ambito organizzativo*
Area disciplinare Dipartimenti Area trasversale Consigli di classe Area della progettazione educativa d'Istituto (orientamento, continuità, accoglienza,salute, verde, lettura, manualità, concorsi, teatri, concerti...) Area della differenziazione dell'offerta (recupero, potenziamento, opzioni, progetti speciali...) Area della sperimentazione (Multilab, Bilinguismo, Lab. H)	Area della promozione, del coordinamento, della verifica dell'offerta formativa Area della rappresentanza dell'Istituto e dell'immagine sul territorio Area della documentazione e socializzazione (manifestazioni, stampa, pubblicazioni) Area della gestione, custodia e cura di beni e attrezzature Area della prevenzione e sicurezza sul lavoro Area della disciplina e dell'aiuto agli studenti Area della comunicazione e dei servizi all'utenza Area della qualificazione del personale (formazione)

Indirizzi operativi
Ciascun incaricato dovrà muoversi secondo il doppio criterio della efficacia (produttività in rapporto al risultato) e della efficienza (celerità/funzionalità/snellezza delle procedure).
Ciascun incaricato, relativamente all'ambito che gli è stato affidato, stenderà un proprio progetto che risponda ai seguenti punti:

Analisi
Descrizione della situazione iniziale e individuazione di criticità/problemi rispetto ad un modello ideale di riferimento

Modello ideale di riferimento	Analisi di contesto	Bisogni/problemi
.....	.....	.....

Progettazione
• Obiettivi da perseguire per il miglioramento del settore
• definizione di risultati attesi osservabili al termine dell'anno scolastico
• strategie, materiali e strumenti da utilizzare
• risorse interne ed esterne disponibili e/o da reperire
• modalità e strumenti per il controllo e l'eventuale rettifica dei processi

Obiettivi del progetto	Risultati attesi al termine dell'a.s.	Risorse umane, materiali e finanziarie	Strategie, metodi e strumenti	Modalità e strumenti di controllo dei processi
.....	.....	.....	.....	.....

Piano operativo
Il progetto sarà articolato in fasi, ciascuna delle quali avrà le caratteristiche progettuali sotto indicate

Fasi e durata	Risultati parziali attesi	Risorse	Strategie specifiche	Modalità di controllo (indicatori di processo)	Valutazione dei rischi e ipotesi di correttivi
Fase 1	....	.....	.....	.....	.....
Fase 2	....	.....	.....	.....	.....
Fase 3	....	....	....	....	....

Valutazione
Modalità di verifica dei risultati e/o di validazione dei prodotti

Accertamento dei risultati ottenuti e verifica delle attese	Verifica del gradimento degli utenti	Valutazione
(Raccolta di dati oggettivi coerente con la definizione dei risultati attesi, descritti in fase di progettazione)	(Analisi del gradimento e raccolta delle valutazioni dei fruitori e dei collaboratori del progetto)	(Valutazione dei risultati ottenuti, con esplicitazione dei criteri Valutazione del processo attuativo e rilevazione dei punti di criticità Ipotesi di correttivi in caso di prosecuzione o rinnovo del progetto)

Socializzazione
Modalità di documentazione/socializzazione del progetto

La relazione educativa

a cura di Enrica Bienna

Il lavoro educativo - L'importanza della relazione nel processo di insegnamento-apprendimento -Sivia Kanizsa - Bruno Mondadori, 2007

Tra le questioni fondamentali del fare scuola, quella della "relazione educativa" rischia in questo momento, e a torto, di essere percepita come secondaria, di sfondo rispetto ai più visitati temi legati allo sviluppo e alla valutazione degli obiettivi indicati dalle riforme. In realtà, si tratta di una questione che meriterebbe d'essere oggetto di appositi percorsi di formazione destinati ai nuovi insegnanti.

Questi, infatti, hanno spesso come riferimento un modello educativo tradizionale – in verità ancora in auge in molte situazioni scolastiche –, nel quale il rapporto allievo-insegnante si fonda su ruoli statici, l'immagine dell'allievo è uniforme, le modalità di relazione semplici e codificate, i comportamenti apprendibili attraverso l'esempio di qualche "bravo maestro".

Tale modello, in realtà, non funziona più da tempo: le teorie sull'apprendimento hanno modificato radicalmente la visione dei ruoli assunti nel processo educativo dall'alunno e dal docente, mentre processi sociali e culturali di grande portata hanno prodotto nella scuola nuovi "contesti", articolati e complessi, variegati e "colorati", in rapporto ai quali e all'interno dei quali va oggi collocata la relazione educativa.

Se però l'insegnante non possiede le chiavi per la comprensione di queste nuove realtà, né gli strumenti concettuali necessari per interagire con le dinamiche relazionali che esse determinano, rischia di andare incontro ad esperienze di frustrazione, a senso di inadeguatezza e di insuccesso formativo.

Queste le premesse poste al saggio "Il lavoro educativo" che qui presentiamo, che si propone di offrire al docente dei riferimenti teorici e allo stesso tempo una guida pratica che lo aiuti a costruirsi una sua "competenza relazionale" come tratto sostanziale della professionalità docente.

Il testo, curato da Silvia Kanizsa, docente di pedagogia generale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca, raccoglie gli interventi di più autori che affrontano da diversi punti di vista il tema della relazione in classe, utilizzando gli apporti della ricerca più aggiornata proveniente da diversi ambiti disciplinari: dalle teorie psicanalitiche (la gestione delle emozioni, la relazione tra emotività e cognitività, il disagio...) alla psicologia dello sviluppo (teorie sui processi di sviluppo, di insegnamento-apprendimento, la mediazione docente,..); dalla filosofia (teorie sul corpo) alla sociologia (dinamiche di gruppo, processi di integrazione sociale), fino alla antropologia (modelli culturali) ed alla architettura (modelli di spazio educativo).

Al centro della osservazione, pur condotta da punti di vista diversi, vi è la "persona" nella sua complessa globalità e interezza (emozioni, proiezioni, sistema di rappresentazioni, fisicità.. .), che entra in relazione con gli altri soggetti (insegnante, gruppo) e con essi si relaziona in un "contesto" "*fortemente connotato e regolamentato dalle leggi scolastiche, dagli spazi in cui hanno luogo e dalle richieste dell'ambiente circostante, impersonato dai genitori degli alunni*" (Insegnare fra vincoli e opportunità, pag. 77).

L'attenzione è posta sugli effetti prodotti nella persona dall'intrecciarsi delle relazioni, e sulla complessità delle dinamiche che l'interazione tra i diversi elementi mette in moto.."*Si tratta di un orizzonte molto complesso, nel quale i comportamenti*

*sono il risultato di un intreccio di tanti elementi che si può tentare di individuare e controllare, ma che si rivelano irriducibili ad una visione d'insieme" (*Emozioni a scuola*).*

E' in questo scenario che si colloca il processo di insegnamento-apprendimento.

Le variabili che incideranno sul processo educativo sono dunque molteplici, ma il ruolo di "concertazione" che giocherà il "maestro" sarà decisivo per gli esiti formativi.

Lo sarà nella relazione con ciascun alunno: "*La professionalità relazionale dell'adulto riguarda la gestione delle proprie emozioni, la capacità di leggere l'interazione, i livelli dei bambini, i loro bisogni, le proprie rappresentazioni, le proprie modalità interattive e di agire su esse per aumentare il sostegno da parte del contesto allo sviluppo condiviso. E' un lavoro che richiede di nominare le proprie emozioni, anche quelle negative, integrarle con le emozioni positive, intervenire sui toni emotivi della relazione, nominare le emozioni del bambino, contestualizzarle, favorire l'emergere di emozioni positive, favorire la comparsa di nuove esperienze e nuovi significati* (Emozioni a scuola, pag. 37*) .*

Lo sarà (decisivo) nella relazione col gruppo: "*... l'abilità dell'insegnante, nel suo ruolo di leader, si muove in modo sinergico su un duplice fronte. Da un lato quello della sua relazione con il singolo individuo e con il gruppo, dall'altro quello del rapporto tra pari, nella consapevolezza che se il singolo allievo non si sente a proprio agio nella classe, allora difficilmente potrà sentirsi appartenente a quel gruppo e parteciparvi in modo cooperativo, riconoscendo gli altri come risorse utili per il raggiungimento di un medesimo obiettivo (*Gruppo classe e lavoro di gruppo, pag. 67*).*

In particolare, nella relazione con il disagio e in quella con gli alunni stranieri, saranno ancora e soprattutto le capacità relazionali del maestro, unite alle sue attitudini culturali*, (l'attitudine antropologica*, nel caso dell'integrazione di bambini stranieri) a trovare le strade per l'inclusione (III. Includere le diversità).

In definitiva, ci sembra che il testo indichi due qualità in particolare, *la flessibilità* e *la dinamicità,* come tratti caratterizzanti la competenza relazionale dell'insegnante.

Il lettore si troverà probabilmente a chiedersi se e in che misura la competenza relazionale del docente possa essere oggetto di apprendimento e di insegnamento. Ma troverà delle risposte positive nel volume, che infatti fornisce un repertorio di conoscenze che possono aiutare l'insegnante a maturare consapevolezze (sul se', sull'altro, sui meccanismi emotivi e cognitivi, sul contesto...) e ad orientare la propria condotta relazionale; il testo, oltre a costituire un grosso stimolo alla comprensione degli alunni nella loro interezza, all'ascolto e all'inclusione, offre anche molti stimoli all'autoriflessione, alla gestione del sé emotivo, al controllo dei propri schemi e rappresentazioni; indica inoltre strategie e metodi di intervento di cui l'insegnante può testare l'efficacia applicandoli e contestualizzandoli in situazione. Insomma costituisce in sé, per l'insegnante-lettore, uno strumento non solo di informazione, ma anche di autoanalisi e di formazione.

La Sicilia di Falcone e la Milano di Zia Severina: teatro civile contro la mafia

a cura di Vincenzo Sardelli

Il teatro e la mafia. Raccontare una pagina di criminalità per simboli ed evocazioni. Oppure narrarla di sbieco, attraverso l'umana vicenda di una donna anziana che subisce una sequela di ricatti. Se in *Giovanni Falcone, violentazione di una terra* Comteatro evoca in gli eccessi cruenti di Cosa Nostra negli anni Novanta, in *Zia Severina è in piedi* Carolina De La Calle Casanova apre invece uno squarcio nella coltre d'invisibilità che caratterizza la mafia nella Milano dei nostri tempi.

Il Sud e il Nord. Le donne come protagoniste. La malinconica e la solitudine di chi prova a lottare contro una mentalità retrograda e omertosa, che è il vero brodo di coltura della malavita organizzata. Spesso non si può scegliere, e si è costretti a obbedire alle regole del sistema.

In *Giovanni Falcone, violentazione di una terra,* Comteatro, storica compagnia di Corsico (MI) diretta dal brindisino Claudio Orlandini, racconta una Sicilia senza santi né eroi. Lo spettacolo evoca le atmosfere di una Sicilia di luce e mare, impregnata del profumo dei gelsomini e degli aranceti. Una terra solare, gioiosa, bizzarra. La Sicilia dei lenzuoli bianchi, una volta simboli di morte (ricoprivano i cadaveri dei morti ammazzati per strada), ora simboli di protesta, vessilli di chi non si arrende. La Sicilia delle conchiglie e delle panelle, dei pupi, dei carretti; dei fili visibili e invisibili che stravolgono la vita delle persone.

Terra luminosa e amorfa la Sicilia. Sorridente, straniante. Ma anche nera, depredata, infetta, che emana odore di tritolo, di sangue e di cenere.

Il riscatto può essere avviato dalle donne, che abitano la scena e la vivono come bambine, spose promesse, mogli e madri di uomini che giocano la morte tutti i giorni. Visi trasfigurati, pelle scottata dal sole, le donne esercitano una memoria viva. La loro capacità di riflessione aiuta a smascherare il codice ipocrita e l'indottrinamento della mafia. Con la loro umanità di madri livide, le donne possono promuovere una mentalità d'antagonismo, capace di disinnescare odio e morte.

Lo spettacolo, che unisce emozione e intelligenza, danza convulsa e gesti solenni, esprime una libertà graffiante.

Orlandini trova una via suggestiva alla propria consueta vena surreale, lontana sia dal grottesco, sia dall'intellettualismo.

I ritmi si cadenzano su una meditazione malinconica. Lo spettatore incontra le quattro attrici (Carola Boschetti, Cinzia Brogliato, Chantal Masserey, Paola Casella), avvolte in un'aura *flou* che le rende fantasmi prigionieri di un'esistenza improbabile.

Sullo sfondo, Falcone eroe suo malgrado. Più che idealismo e spirito di sacrificio, lo animava il senso del dovere. Aveva un concetto etico del suo ruolo all'interno di una società democratica.

Forse, il messaggio dello spettacolo è che proprio nell'indagine lucida e caparbia di uomini come Falcone, nella loro sfida alla cultura del silenzio, è tollerabile l'uso della parola "verità". Senza temere di cadere nel ridicolo.

"A Milano la mafia non esiste. Ci sono altri problemi, neri, albanesi, zingari. La mafia no, è roba del Sud. Cosa loro". I pareri rilevati alla rinfusa tra la gente del quartiere Isola denunciano l'inconsapevolezza, secondo l'associazione Libera, di quasi il 60 per cento dei milanesi.

A Cinisi il 9 maggio di ogni anno, anniversario dell'assassinio di Peppino Impastato, gli organizzatori del Forum Sociale Antimafia espongono lo striscione storico di Radio Aut, da cui Peppino de-

nunciava le malefatte del boss Badalamenti. C'è scritto: «La mafia uccide, il silenzio anche».

Ma qual è il silenzio peggiore? Quello dei disonesti o quello degli onesti?

I dati smentiscono gli stereotipi. A Milano, negli ultimi anni, sono stati inflitti più ergastoli che a Palermo. Solo tra il 1989 e il 1994 ci sono stati 3mila anni di condanne per reati di mafia. Come Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dal compagno Carlo appartenente al clan dei Cosco. Abitava nella centralissima via Montello. Sotto la Madonnina la mafia dilaga.

Ecco perché è doveroso parlare di *Zia Severina è in piedi*, monologo teatrale con Valentina Scuderi.

Meritevole l'impegno della spagnola Carolina De La Calle Casanova, autrice e regista della pièce. *Zia Severina* è parte di una trilogia che comprende lo spettacolo *Quinta mafia* e il monologo *La bestia dentro*, oltre a percorsi di formazione scolastica. Spettacoli proposti con coraggio nelle vie e nei cortili dove la mafia agisce. Come Niguarda, dove Zia Severina ha vissuto una vita intera.

Zia Severina, vedova, anziana, donna sola, è stata capace di denunciare il racket delle case popolari sfidando le cosche. Qui la vediamo in una scena claustrofobica curata da Petra Trombini. Trapela, invisibile e inquietante, la presenza di Mongolfiera, giovane recluta della 'ndrangheta infiltrata nella minuscola casa popolare della donna per intimidirla e indurla a svignarsela.

Zia Severina, raccontata da Giuseppe Catozzella nel romanzo *Alveare*, è quel tipo di nonna che tanti hanno in mente. Poltrona con plaid, tavolino con vaso di fiori, lumino e foto del marito defunto. Uncinetto e gomitolo di lana. Borse della spesa e televisore. Cuffie sulla testa, grembiule e pantofole. Una bottiglia di sambuca a portata di bocca. E un telefono, foriero di cattivi presagi.

Ciò che caratterizza le regìe di Carolina De La Calle (qui supportata da Chiara Boscaro) è lo studio sul personaggio, la centralità dell'attore. Valentina Scuderi anima una donna del popolo dalla psicologia semplice, dai gesti rituali, con un accento settentrionale impastato che strascina le consonanti. Qui, anche senza parole, basterebbe il volto a evocare una coscienza: occhi lucidi dentro le occhiaie, fronte rugosa madida di sudore, guance pallide. Quel guardarsi circospetto tra tensione e paura. La solitudine e la rabbia. La forza d'opporsi, trovata chissà dove.

La voce stridula mischia dialoghi e imprecazioni, silenzi e bestemmie soffocate sotto il segno della croce. Il rimpianto del passato, i ricordi sono quelli di una persona avviata al tramonto. Qui il crepuscolo è affrettato dal ricatto.

Zia Severina non si arrese, faceva le barricate. Carolina De La Calle la libera facendone affiorare l'identità. Con buona maieutica registica, poche luci dosate, musiche sospese, ottimizza l'abilità interpretativa della Scuderi.

GIOVANNI FALCONE, VIOLENTAZIONE DI UNA TERRA

di e con Carola Boschetti, Cinzia Brogliato, Chantal Masserey, Paola Casella, luci Fausto Bonvini, scenografia e costumi Anna Bertolotti, aiuto costumi Athos Cassaro, trucco Beatrice Cammarata

regia Claudio Orlandini

INFO: Comteatro, Tel. e fax 02. 4472626, www.comteatro.it – info@comteatro.it

ETÀ: Triennio scuola Superiore

ZIA SEVERINA È IN PIEDI

testo e regia di Carolina De La Calle Casanova

con Valentina Scuderi. assistente alla regia Chiara Boscaro, scenografia e costumi Petra Trombini

INFO: casanova.scuderi@gmail.com

ETÀ: Triennio scuola Superiore

Modifica del piano di studio

Il quesito riguarda la possibilità, per uno studente, di cambiare un insegnamento ad anno scolastico già avviato.

Il Dirigente scolastico di un liceo musicale si è trovato dinnanzi alla richiesta d'uno studente di terza classe, il quale, dopo aver frequentato per i due anni scolastici precedenti l' insegnamento del corno, come secondo strumento musicale, previsto come obbligatorio dal relativo piano di studio dell'attuale terza classe, si assenta sistematicamente durante le ore settimanali ad esso dedicate, con la motivazione d'aver perduto ogni passione per tale pur elegante strumento d'orchestra, ragion per cui vorrebbe essere autorizzato a studiare il sassofono.

Il problema che pone lo studente, il quale non frequenti con la dovuta sistematicità l'insegnamento di una disciplina, prevista nel piano di studio del liceo musicale, è assimilabile all'ipotesi dello studente d'un qualsiasi altro liceo, il quale si assenti deliberatamente dalla frequenza di una materia curricolare.

Perciò, il caso dello studente del terzo anno del corso quinquennale di liceo musicale, che non partecipi alle lezioni di corno – seconda disciplina musicale, che è stata scelta dallo studente sin dal primo anno del predetto corso – appare analogo a quello dello studente che non voglia, o non possa, frequentare, a mo' d'esempio, l'insegnamento della fisica, impartito nella classe d' uno degli otto istituti secondari superiori liceali.

Per decidere, quindi, quali iniziative si possano adottare nei riguardi del suddetto studente del liceo musicale, sarà sufficiente verificare quel che la scuola possa fare nei confronti dello studente che non intenda, o non possa, seguire l'insegnamento della fisica in altro liceo.

Bisognerà tener conto, al riguardo, che i piani di studio sono costituiti da una componente comune, che comprende le discipline che devono essere frequentate obbligatoriamente da tutti gli studenti della classe; a questa componente si aggiunge, poi, la componente opzionale del piano di studio, la quale si riferisce al gruppo di discipline fra le quali gli studenti sono obbligati a scegliere una o più di una. La frequenza di tali materie opzionali, una volta scelte dallo studente, diventa obbligatoria, al pari di quella delle materie obbligatorie.

Se si scorre, però, un manuale di legislazione scolastica, si potrà constatare che è prevista una sola ipotesi in cui un alunno possa chiedere d'essere esentato dall'obbligo di frequentare una delle materie obbligatorie del piano di studio della sua classe: è il caso dell'insegnamento dell'educazione fisica, oggi ridenominata *scienze motorie e sportive*. Questa possibilità è data dalla Legge 7 febbraio 1958, n. 88, la quale, dopo aver precisato che l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole di istruzione secondaria ed artistica, e dopo aver chiarito che i relativi programmi non limitano l'intervento educativo ai soli aspetti motori delle attività fisiche, ma includono i contenuti teorici e le informazioni fondamentali ad esse connesse, quali quelle relative alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni, afferma che la scuola può concedere esoneri soltanto parziali alla frequenza dell'insegnamento delle scienze motorie, quando sia stata presentata la documentazione di supporto, che, generalmente, è di indole medico-sanitaria.

Al di là di questo profilo normativo, oggi l'ordinamento contempla anche delle situazioni particolari, nelle quali il Consiglio di classe può adattare il piano di studio della classe agli stili di apprendimento di singoli studenti, prevedendo misure *dispensative e/o compensative,* che per-

mettano loro, in certo qual modo, di raggiungere i prescritti obiettivi didattici propri dello specifico insegnamento.

Sono misure, queste, che la scuola può decidere di adottare soltanto quando il Consiglio di classe verifichi che, per la specificità degli stili di apprendimento rilevati, taluni alunni non possono raggiungere i traguardi didattici propri di specifiche discipline.

Ci si riferisce, evidentemente, alle disposizioni che sono state ricapitolate nella Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la quale prevede la possibilità che il Consiglio di classe adotti misure dispensative e/o compensative non soltanto nei casi di documentate *disabilità* (*ex lege n.* 104 del 5 febbraio 1992), o di altrettanto documentati casi di *D.S.A* (disturbi specifici di apprendimento, *ex lege* n. 170 dell'8 ottobre 210), ma anche nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali (BES).

E' noto che l'aerea dei BES si riferisce agli effetti che sugli stili di apprendimento degli studenti possono essere indotti da situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale che sussistono nel territorio in cui la scuola opera. Se fra i banchi siedono studenti che, con continuità o per determinati periodi, manifestino bisogni educativi speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici e sociali), la scuola avrà la possibilità di offrire un'adeguata e personalizzata risposta.

La sussistenza di bisogni educativi speciali deve essere verificata dal Consiglio di classe con criteri obiettivi; spetta allo stesso Consiglio il compito di indicare dei percorsi di indole psico-pedagogico-didattica che consentano agli insegnanti di individuare i suddetti bisogni educativi speciali e le corrispondenti misure dispensative e/o compensative, che saranno ritenute necessarie per agevolare lo studente nel percorso richiesto per raggiungere i traguardi educativi previsti dall'ordinamento.

Tanto esposto, sembra chiaro che il caso dello studente della classe che non versi né in situazione di disabilità, né in quella propria dei disturbi specifici di apprendimento, né presenti bisogni educativi speciali, potrà essere valutato alla luce delle disposizioni contenute, per il caso esaminato, nel Regolamento dei licei, approvato con D.P.R.10 marzo 20010, n. 89, il cui articolo 10, al 1° comma, lettera b), così dispone: *L'orario annuale…(omissis)* …è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c)*, e 3*.

L'obbligatorietà della frequenza degli insegnamenti che compongono la quota non facoltativa del piano di studio è confermata, poi, dal 7° comma dell'art. 14 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, il quale non consente al Consiglio di classe di procedere allo scrutinio finale nei riguardi dello studente che non abbia frequentato almeno *i tre quarti dell'orario annuale personalizzato,* a meno che le assenze ulteriori non siano state continuative e documentate. E, a tal riguardo, si può ricordare che, con la circolare n.20, prot. N. 1483, del 4 marzo 2011, il Ministero dell'Istruzione ha precisato che *il monte ore annuale delle lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria.*

La dimostrata obbligatorietà della frequenza della predetta disciplina musicale – corrispondente all'insegnamento del corno – inciderà, quindi, ineluttabilmente sul calcolo del monte ore che è richiesto per lo scrutinio finale dello studente.

Se poi il numero delle assenze dalle lezioni di corno sarà rilevante, pur rientrando nel limite del quarto del monte ore annuale complessivo, è verosimile che possa compromettere l'esito dello scrutinio finale, perché sarà poco probabile che lo studente, entro la data di conclusione delle lezioni, potrà aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti per l'insegnamento della suddetta disciplina.

Si legge, al riguardo, nel comma 5° del citato Regolamento sulla valutazione: *Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono …una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.*

L'inderogabilità della suddetta norma regolamentare non lascia molti spazi alla scuola, al di là di quelli che le sono concessi dal 6° comma dell'art. 4 del citato Regolamento sulla valutazione del 2009, il quale concede al Consiglio di classe, impegnato nelle operazioni di scrutinio finale, la facoltà di *sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o in più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.*

Si potrà convenire che, riferita al caso che si sta esaminando, la predetta norma non è suscettibile d'essere granché utile, dal momento che è prevedibile che se, nel corso dell'anno, per ragioni varie - oggettive o soggettive - si è spenta

nello studente la passione per lo studio del corno, difficilmente l'estate potrà farla rinascere.

Questa lunga esposizione non sarà di grande giovamento all'autore del quesito, dal momento che è poco probabile che la fondatezza logica delle precedenti proposizioni possa essere condivisa dalla madre dello studente, alla quale evidentemente interessa soltanto la decisione del liceo di consentire allo studente di sostituire allo studio del corno quello del sassofono, come secondo strumento musicale. Decisione, questa, più che improbabile, perché genererebbe un precedente che inciderebbe negativamente sull'attuale organizzazione del percorso scolastico del liceo musicale in questione.

Potrà, comunque, essere utile un sommesso suggerimento all'autore del quesito. Egli potrà convocare il Comitato tecnico-scientifico del corso musicale, ponendo all'oggetto della convocazione la valutazione della coerenza della progettazione formativa degli insegnamenti musicali, in modo da porre ai suoi componenti il problema del presunto disagio in cui si troverebbero alcuni studenti che si ritenessero insoddisfatti per la scelta del secondo strumento musicale.

Il Comitato, probabilmente, darà una sorta di *assist* – come dicono i calciofili o di *endorsement*, come dicono gli anglofili – che permetterà al Dirigente di dire alla madre ed al figlio che non è colpa sua, se non potrà accogliere la loro richiesta.

Retrodatazione di nomina in ruolo

Il quesito, proposto da un Dirigente scolastico, riguarda le modalità di esecuzione di una sentenza.

Una sentenza, passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto alla retrodatazione giuridica della nomina in ruolo al 1° settembre 2006 d'una insegnante che è stata immessa in ruolo successivamente; contestualmente il giudicante ha riconosciuto anche il diritto alla ricostruzione di carriera della stessa docente.

Il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato il dispositivo del giudice, sottoscrivendo il contratto di incarico di insegnamento a tempo indeterminato, con il quale la docente è stata nominata in ruolo, con effetti giuridici risalenti all' 1.9.2006; alla docente è stato riconosciuto anche il diritto alla retribuzione economica, con decorrenza dal giorno della sua assunzione in servizio.

Conseguentemente, la professoressa ha presentato alla scuola presso la quale è stata assegnata domanda per la ricostruzione della carriera, alla stregua di quanto prevede la citata sentenza.

Il Dirigente della predetta scuola vorrebbe sapere se l'obbligo, che gli è stato imposto dalla sentenza, di procedere alla ricostruzione della carriera della docente, comporti il dovere, da parte sua, di emettere con immediatezza il richiesto provvedimento di ricostruzione, nonostante il fatto, del tutto evidente, che l'insegnante non abbia prestato, di fatto, i giorni di servizio (180) richiesti dall'ordinamento per l'emissione del decreto di conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova.

. E' fuor d'ogni dubbio che non si possa procedere alla ricostruzione della carriera se prima l'insegnante non avrà dato prova di possedere le doti professionali richieste per acquisire lo status di ordinario.

Lo afferma, espressamente, l'art. 438 del Testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16.4.1994, n. 207, nel quale si leggono le proposizioni che si riportano: *Il personale docente è nominato in prova.* Peraltro, vi si aggiunge che *il personale docente è ammesso all'anno di formazione.*

Ne consegue che la sentenza del giudice, che ha riconosciuto alla docente di cui si tratta il diritto alla retrodatazione della nomina in ruolo all' 1.9.2016, non poteva in nessun caso liberare dall'obbligo che il Comitato di valutazione della scuola ed il suo Dirigente avevano, di verificare se la stessa insegnante possedesse, o meno, i profili professionali indispensabili perché le venisse riconosciuto lo status di docente incaricata a tempo indeterminato. In definitiva, il giudice riconosce il diritto nella sua efficacia potenziale, virtuale, ma non può pregiudicare il diritto dell' istituzione scolastica di verificare, in concreto, se gli insegnanti ad essa assegnati posseggano i talenti richiesti.

Quindi, non si inquieti il Dirigente scolastico per l'avvenuta richiesta, da parte dell'insegnante, di esecuzione del giudicato. Nessun giudice potrà sostituirsi al Comitato di valutazione ed al Dirigente, ai quali soltanto – non al magistrato .- la legge assegna il potere di conferma in ruolo del docente di nuova nomina.

Una volta che la docente abbia effettuato il periodo di prova ed il contemporaneo anno di formazione e dopo che il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, sotto la direzione del Dirigente scolastico, avrà giudicato positivamente i talenti didattici della docente,

il Dirigente scolastico stesso potrà emettere il decreto di conferma in ruolo e, contestualmente, dovrà invitare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi a procedere all'emissione del decreto di ricostruzione della carriera.

La palmare evidenza di queste argomentazioni non potrebbe essere sconfessata neppure da diverse decisioni giurisdizionali che dovessero intervenire successivamente.

Attività di potenziamento

Il quesito, proposto da un docente, riguarda la partecipazione agli scrutini di insegnanti incaricati a tempo indeterminato su posti dell'organico potenziato.

Per il potenziamento dell'offerta formativa, all'Istituto comprensivo dal quale proviene il quesito il competente Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato tre insegnanti di scuola primaria, insieme con un insegnante di musica, tutti destinati alle classi della scuola secondaria di primo grado.

Il Dirigente scolastico ha assegnato le tre insegnanti di scuola primaria alle attività formative rivolte all'alfabetizzazione ed al rinforzo linguistico degli alunni di nazionalità non italiana, inseriti nelle classi della scuola secondaria di primo grado. Nelle predette attività, che si svolgono in orario curricolare, ciascuna delle tre insegnanti di scuola primaria è impegnata per 4 ore settimanali. In sostanza, l'organizzazione delle attività didattiche antimeridiane prevede che, durante le ore dedicate all' alfabetizzazione ed al rinforzo linguistico, gli alunni di nazionalità non italiana debbano lasciare le rispettive classi, per costituire dei gruppi autonomi di apprendimento.

Il redattore del quesito ha posto due domande: con la prima ha chiesto di sapere se le tre insegnanti di scuola primaria possano partecipare alle riunioni dei Consigli di classe che accolgono gli alunni stranieri a loro assegnati; con la seconda, ha chiesto se vi sia qualche modalità didattica che consenta agli insegnanti delle materie curricolari, impegnati nelle classi cui appartengono gli studenti stranieri, di espletare al meglio la loro funzione educativo-istruttiva, funzione che potrebbe apparire di fatto molto limitata da un'organizzazione che sottrae quattro ore per settimana alle attività didattiche previste dal piano di studio delle classi stesse.

Orbene, in merito alla prima domanda, è opportuno che, in primo luogo, si faccia riferimento a quel che prescrive, in materia di scrutini, il Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti, che è stato approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, il cui articolo 2, dedicato alla *valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione,* così recita: *La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.*

Si potrà ammettere, quindi, che i docenti, che siano stati incaricati dell'espletamento di attività didattiche rivolte al potenziamento dell'offerta formativa (nel caso in esame, all'alfabetizzazione degli alunni stranieri) potranno essere ammessi alle operazioni di scrutinio se verrà loro riconosciuta la qualifica di componenti del Consiglio di classe.

Appare, perciò, necessario riferirsi al Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. n. 297, del 16 aprile 1994, il cui art. 5, dispone che il Consiglio di classe della scuola secondaria debba essere composto *dai docenti di ogni singola classe.*

L'evoluzione legislativa, giunta sino alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, riconoscendo l'autonomia organizzativa alla singola scuola, declinata anche in termini di flessibilità, ha ammesso anche la possibilità che le attività didattiche si svolgano per gruppi di classi e per gruppi di alunni che presentino omogenei bisogni educativi.

Considerato, poi, che qualunque forma di attività didattica richiede che la scuola predisponga un piano programmatico che individui non soltanto gli obiettivi di apprendimento e i criteri per la loro valutazione, ma anche i relativi percorsi didattici, se ne dovrà trarre la conclusione che tutti

gli insegnanti, anche coloro ai quali siano stati affidati insegnamenti o comunque attività educative, ritenute necessarie per la formazione degli alunni accolti nelle singole classi o nei diversi gruppi, hanno il diritto-dovere d'essere integrati nel collegio (Consiglio di classe) convocato per gli scrutini intermedi e finali. Sarebbe, infatti, irrealistico un sistema educativo che non desse rilievo alla funzione valutativa dell'insegnante al quale siano state affidate attività didattiche, in considerazione della rilevanza che la valutazione riveste nel processo formativo dell'alunno.

Spetterà al Collegio dei docenti stabilire, poi, le modalità concrete sulla cui base dovranno essere condotte le operazioni di scrutinio. Tanto lo si afferma, ai sensi del comma 5° dell'art. 1 del già citato Regolamento sulla valutazione degli alunni, secondo il quale spetta al Collegio *definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.*

Sarà compito, quindi, del Collegio valutare quale funzione debba essere riconosciuta ai docenti che siano stati incaricati delle attività di potenziamento dell'offerta formativa, nel contesto operativo dei Consigli di classe, riuniti per le operazioni di scrutinio. Il Collegio, evidentemente, assumerà le proprie determinazioni in relazione al rilievo formativo che esso stesso avrà dato alle programmate attività di potenziamento dell'offerta formativa.

E' verosimile pensare che, in via generale, agli insegnanti delle attività di potenziamento potrà essere assegnata una funzione meramente consultiva, non soltanto per quel che riguarda l'assegnazione non soltanto del voto in comportamento, ma anche di quello in discipline che siano ritenute affini agli insegnamenti compresi nel piano di studi delle materie curricolari.

Non si potrà, peraltro, escludere categoricamente che l'insegnante di attività di potenziamento sia chiamato a proporre autonomamente l'assegnazione del voto; ciò accadrà quando l'attività didattica che gli sia stata assegnata sia stata fatta rientrare, a pieno titolo, nel piano di studi della classe o del gruppo.

Quanto alla seconda domanda, si può suggerire agli insegnanti delle discipline curricolari delle classi che accolgono alunni stranieri di proporre al Dirigente scolastico una forma organizzativa che eviti di far coincidere sistematicamente le ore dedicate alle attività di alfabetizzazione e di rinforzo linguistico di questi alunni con le ore che il calendario settimanale delle lezioni assegna alla stessa disciplina.

Non ci sarebbe necessità alcuna di ristrutturare l'orario settimanale delle lezioni se, come accadeva un tempo, le attività rivolte al potenziamento dell'offerta formativa si svolgessero in orario pomeridiano. L'attuale prassi, che non può penalizzare gli insegnanti titolari delle attività di potenziamento, rispetto ai colleghi delle discipline curricolari, obbliga il Dirigente scolastico a individuare forme organizzative che, come si è detto, non limitino le funzioni di alcuni docenti soltanto.

Criteri per la valorizzazione dei docenti: l'esperienza di una scuola

di Agata Scarafilo

In questi mesi, dopo l'entrata in vigore della Legge n.107/2015, si è parlato tanto di premialità e valutazione nelle scuole relativamente sia ai criteri per la valorizzazione dei docenti (L.n.107/2015, art. 1, comma 129, punto 3) sia alla valutazione esterna delle scuole, che si inserisce, invece, nel più ampio contesto normativo determinato dall'emanazione del "Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" (DPR n. 80/2013) e dei successivi provvedimenti attuativi.

Così, tralasciando in questo contributo il tema della valutazione esterna, vorrei tentare di affrontare, dandogli un taglio pratico, quello dei criteri per la valorizzazione dei docenti, riportando l'esperienza di un istituto scolastico, il Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica, guidato dal Dirigente Scolastico Giulio Simoni.

Insomma, attraverso l'esperienza di questo Istituto, vorrei arrivare a codificare un **esempio concreto di criteri** che, attenendosi agli ambiti fissati dalla legge, non solo possano trovare concreta applicazione, ma possano anche costituire una base su cui innestare altri e più opportuni criteri in funzione delle peculiarità dei diversi ordini e tipologie di scuole.

Nell'affrontare il tema, il primo passo che l'Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica ha fatto è stato quello di avviare, attraverso risorse interne alla scuola, percorsi formativi finalizzati non solo alla conoscenza della Legge 107/2015, ma anche alla comprensione della sua *ratio*. Aspetto questo di non poco conto in considerazione del fatto che, come è ovvio, le idee e le opinioni possono essere tante, ma la cosa certa è che la legge può e deve essere esattamente applicata solo se correttamente interpretata (un'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, in vista della loro applicazione ai casi concreti). Al fine di attuare processi di compartecipazione e di vera rappresentatività ed in attesa che l'USR designi la componente esterna, il DS ha inteso, in pieno accordo con le componenti interne (già designate dagli organi collegiali preposti), sperimentare un processo di ricerca, con il **coinvolgimento volontario dei docenti e dei genitori,** finalizzato ad individuare una rosa di criteri che, se coerenti con quanto prescritto dalla norma, potrebbero essere presi in considerazione dal futuro Comitato di Valutazione ufficialmente costituito. Tuttavia, la raccolta delle idee intorno ai criteri e alla loro documentabilità è stata circoscritta entro uno schema di rilevazione dati suddiviso in 3 macro aree, che rispecchiano fedelmente i tre punti saldi fissati dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 107/2015.

Ciascuno di questi ambiti è stato a sua volta suddiviso in micro aree affinché fosse possibile, ad esempio, individuare indicatori precisi ed oggettivi (vedasi esempio riportato di seguito).

Oltre a quello della documentabilità, si è affrontato anche il problema del peso che i docenti e i genitori vorrebbero dare agli indicatori mediante un'attribuzione di punteggio (da 1 a 10).

Tuttavia, è bene precisare che la richiesta di attribuzione del punteggio non ha avuto la finalità di compilare una sorta di graduatoria di merito dei docenti, bensì quella di consentire la realizzazione di indici che decodifichino, in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso tempo, offrano la possibilità di stabilire o la percentuale dei docenti che potranno rientrare nell'attribuzione del compenso per merito o il punteggio di sbarramento entro il quale un numero "X" di docenti potrà usufruire del beneficio. Infatti, si ricordi che

comunque vi è il divieto di assegnare il bonus "a pioggia".

Così, grazie anche a questo orientamento dell'Istituto, propenso più all'apertura e alla condivisione che all' imposizione, si sono superate diverse criticità iniziali e ci si è aperti alla collaborazione.

Il lavoro continuerà fino a quando il Comitato di Valutazione non si costituirà formalmente, con la componente designata dall'USR, e potrà così individuare ufficialmente i criteri generali attraverso i quali il Dirigente Scolastico dovrà assegnare il bonus.

Al fine, però, di non lasciare il lettore senza un esempio concreto, ho pensato, anche sulla base di quelle che sono state le prime risultanze del Primo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica, di realizzarne uno. I criteri che andrò ad esplicitare sono stati formulati sulla scorta delle caratteristiche e delle attività che per sommi capi interessano un Istituto Comprensivo (S.I., S.P. e SMS); pertanto, se il lettore vorrà prenderli in considerazione come modello base, dovrà poi adattarli ai vari ordini di scuola e alle peculiarità che li caratterizzano. I punti che richiedono maggiore approfondimento saranno accompagnati da note a piè di pagina.

L'applicabilità dei criteri dovrebbe essere subordinata, a mio parere, all'esistenza di alcune precondizioni di accesso alla valutazione, quali ad esempio:

1) assenza di provvedimenti disciplinari;

2) percentuale di assenze dal lavoro che non superi, ad esempio, il 30% delle attività didattiche.

Di seguito si riporta l'esempio ipotizzato.

a) PRIMO PUNTO

"Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti"

QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO			
INDICATORI	DESCRITTORI	DOCUMENTABILITA'	PUNT.
Attuazione di piani e programmi	Misurazione del grado di attuazione dei piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, dell'utilizzazione delle risorse a disposizione	Assenza di criticità formalmente denunciate o rilevate dal DS o dai genitori/tutor degli alunni	1
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'insegnamento	Innovazione educativa veicolata dall'integrazione di strumenti e metodi basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche (TD) (1)	Documentazione a cura del docente e progetti acquisiti agli atti della scuola	4
Inclusione ed accoglienza	Accoglienza ed inclusione di alunni BES-DSA-STRANIERI–DISABILI e con problemi vari in attività progettuali che prevedono anche l'uso di strumentazione specifica (2)	Documentazione a cura del docente -acquisita agli atti della scuola- relativa alle attività progettuali finalizzate all'inclusione e all'accoglienza	1
Individualizzazione e personalizzazione durante le attività curricolari	Attività di recupero o di potenziamento personalizzate in rapporto ai problemi o ai bisogni riscontrati durante le attività curricolari	Documentazione a cura del docente - acquisita agli atti della scuola- relativa alle attività progettuali	2
Individualizzazione e/o personalizzazione durante le attività extracurricolari	Attività di recupero o di potenziamento personalizzate in rapporto ai problemi o ai bisogni riscontrati durante le attività extracurricolari	Documentazione a cura del docente - acquisita agli atti della scuola- relativa alle attività progettuali	1

Contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico	Adesione a progetti MIUR- regionali finalizzati a contrastare la dispersione o l'abbandono scolastico (es., Area a Rischio)	Documentazione -acquisita agli atti della scuola- relativa alle attività progettuali	2
Relazioni con le famiglie e patto formativo	Frequenza degli incontri, contenuto delle comunicazioni, condivisione dei problemi	Assenza di criticità formalmente denunciate o rilevate dal DS oppure dai genitori/tutor degli alunni	1
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA			
Partecipazione e collaborazione elaborazione del POF /PTOF	Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti all'elaborazione del POF /PTOF	Conferimento ed espletamento dell'incarico su valutazione del DS	4
Partecipazione elaborazione del Piano di Miglioramento d'Istituto	Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti all'elaborazione del Piano di Miglioramento d'Istituto	Incarico ed espletamento dell'incarico su valutazione del DS	4
Produzione di strumenti e modelli pedagogico-didattici	Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogico-didattici, nonché di strumenti funzionali all'Istituto e da esso adottati (3)	Documentazione a cura del docente	2
Documentate iniziative di ampliamento dell'offerta formativa	Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa rispondenti ai bisogni dell'Istituto e coerenti con il POF /PTOF	Documentazione a cura del docente e su valutazione del DS	2
Partecipazione a gare e concorsi	Partecipazione a gare e concorsi, con il coinvolgimento di delegazioni di alunni o di classi	Documentazione acquisita agli atti della scuola	4
Disponibilità sostituzione colleghi assenti	Disponibilità dichiarata, supportata da supplenze svolte con ore eccedenti	Documentazione acquisita agli atti della scuola	2
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI			
Esiti prove Invalsi	Posizionamento rispetto alla media nazionale- "no cheating"	Raccolta dati da comunicazione Invalsi	2
Esiti degli allievi al termine del 1° anno di tutti e tre gli ordini di scuola successivi	Rilevazione degli esiti degli alunni in uscita (campionamento da eseguire sui più bravi, con media almeno del 9)	Raccolta dati da ordine di scuola successivo	2
Conferma dell'andamento positivo o miglioramento degli esiti degli allievi nel passaggio da una classe all'altra	Rilevazione degli esiti degli alunni in entrata e confronto con gli esiti in itinere	Raccolta dati nel passaggio da una classe all'altra	1
Totale punteggio massimo per il punto a)			35

b) SECONDO PUNTO

" Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche"

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA			
INDICATORI	DESCRITTORI	DOCUMENTABILITA'	PUNT.
Uso di ambienti di apprendimento innovativi	Costruzione /utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci per la costruzione di curricoli personalizzati; utilizzo della didattica laboratoriale che si avvale di strumenti informatici	Documentazione a cura del docente, acquisita agli atti della scuola	6
Uso di strumenti diversificati nella valutazione	Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza degli studenti, elaborazione per classi parallele delle prove da somministrare agli studenti	Documentazione a cura del docente, acquisita agli atti della scuola	5
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE			
Partecipazione a gruppi di ricerca	Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all'istituto o in rete, coerenti con la professionalità docente	Attestazioni di partecipazione, documentazione acquisita agli atti della scuola	5
Apporto dato alla ricerca	Personale apporto dato alla ricerca	Pubblicazioni Documentazione a cura del docente, acquisita agli atti della scuola	5
Impatto /ricaduta della sperimentazione e ricerca sull'azione professionale	Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca	Documentazione a cura del docente, acquisita agli atti della scuola	4
Flessibilità nell'orario	Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al potenziamento delle eccellenze e al recupero delle difficoltà	Documentazione a cura del docente, acquisita agli atti della scuola	5
Totale punteggio massimo per il punto b)			30

c) TERZO PUNTO

"Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale"

REPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO			
INDICATORI	DESCRITTORI	DOCUMENTABILITA'	PUNT.
Responsabile di plesso Scuola Infanzia Coordinatori plessi S.I. Coordinatori didattici nella Scuola Primaria Coordinatori Consigli di Classe nella SMS	Assunzione di compiti e responsabilità nel coordinamento in base all'ordine di scuola in cui si presta servizio	Incarico	3
Collaborazione con il DS	Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico	Incarico	6

Componente commissione quadri orari	Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico	Incarico	1
Componente Comitato di Valutazione	Assunzione di incarichi	Incarico	1
Tutor del docente neoassunto	Assunzione di incarichi	Incarico	2
Funzioni strumentali	Assunzione di incarichi	Incarico	5
Funzione RLS	Assunzione di incarichi	Incarico	3
Preposti sicurezza	Assunzione di incarichi	Incarico	2
Esperti esterni sia nell'Istituto che in altre scuole	Assunzione di incarichi	Incarico	2
Facilitatore - Valutatore e tutor PON	Assunzione di incarichi nell'ambito di progetti FSE e FESR	Incarico	3
FORMAZIONE DEL PERSONALE			
Organizzazione della formazione	Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o di rete di scuole	Atti della scuola	3
Elaborazione e diffusione di materiale o strumenti didattici innovativi per la formazione del personale	Pubblicazioni relative a temi d'interesse professionale Funzionalità dei materiali in relazione a bisogni formativi diffusi	Documentazione prodotta dal docente	2
Formatore o esaminatore del personale	Formatore in percorsi riservati ai docenti dell'istituto o della rete di scuole	Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente	2
Totale punteggio massimo per il punto c)			35
Totale punteggio massimo (punti a+b+c)			100

Come si potrà notare, il punteggio massimo attribuibile, se per assurdo un docente rispondesse a tutti i criteri, potrebbe essere 100. Come invece si può notare dall'esame dei criteri presi in considerazione, nessuno mai potrà ottenere il suddetto punteggio, in quanto già di per sé il possesso di alcuni criteri ne esclude altri; si pensi, ad esempio, all'attribuzione dell'incarico di collaboratore del DS, che esclude la possibilità di ricoprire contestualmente l'incarico di funzione strumentale.

Da ciò si desume che, in base a quanto già detto in premessa, si renderà necessario stabilire o la quota massima di accesso al beneficio (per esempio, il 15% dei docenti) e di conseguenza, ad esempio, a fronte di un numero complessivo di docenti a tempo indeterminato pari a 100, otterrebbero il beneficio i primi 15 valutati più positivamente dal Dirigente. Si potrebbe, invece, pensare ad un'altra alternativa, ossia quella di stabilire che possano accedere al beneficio coloro che raggiungono un punteggio minimo, ad esempio, di 35 punti; di conseguenza, la percentuale di beneficiari si determinerebbe automaticamente, in base al numero dei docenti che riescono a raggiungere almeno il punteggio minimo prestabilito.

Note

(1) Pertanto, è necessario distinguere le TD (Tecnologie Didattiche) dalle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione). Le TD fanno riferimento ad un ambito interdisciplinare, il cui focus è rappresentato dai processi didattici, metacognitivi e metacomunicativi che usano le TIC, ma che non coincide con esse. Le TIC, infatti, in senso stretto riguardano le tecnologie utilizzate o utilizzabili nella didattica, la cui connotazione è prevalentemente tec-

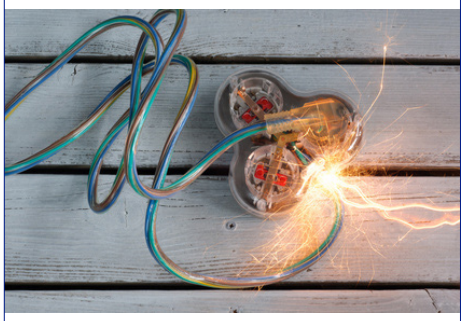
nologico-digitale. Attraverso le TD, gli strumenti informatici sono usati come supporto per favorire la crescita di "comunità di apprendimento" anziché come veicolo per erogare contenuti.

(2) Progetti finalizzati, ad esempio, ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive e a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Infatti, non sarebbe possibile, per gli alunni, esercitare diversamente il proprio diritto allo studio, inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione nei confronti di coloro che di fatto sono esclusi dalle prassi educative e didattiche concretamente realizzate. La progettualità didattica orientata all'inclusione e all'accoglienza comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la scelta dei tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

(3) Per insegnare, infatti, non basta raccontare, il linguaggio da solo non basta. Non a caso non si ha solo bisogno di libri, ma anche di insegnanti. Il criterio in questione fa riferimento all'elaborazione di modelli e prototipi didattici, intesi come schemi e dispositivi teorico-pratici a supporto dell'azione formativa. Modelli, dunque, che si caratterizzano per il fatto di saper coniugare la dimensione di senso dell'impegno educativo con quella tecnico-operativa. Un modello didattico rappresenta un dispositivo utile alla formazione della competenza nella gestione dell'insegnamento, soprattutto in quanto favorisce la costruzione di schemi, la cui acquisizione costituisce un passaggio fondamentale nei processi di professionalizzazione. Così, si ritiene che debba essere presa in considerazione, ai fini della valutazione della qualità dell'insegnamento, anche la ricerca a sostegno delle pratiche didattiche, a partire dall'evidente indisponibilità di un modello già di per sé adatto.

ScuSi
Scuola di Sicurezza

La gestione della sicurezza nella tua scuola



Gestione rischio elettrico



Gestione rischio da videoterminale



Gestione rischio incendio

Il progetto ScuSi nasce dall'esigenza di soddisfare i requisiti di sicurezza nell'ambiente scolastico, visto come contesto ideale per la diffuzione e la promozione della cultura e della pratica della sicurezza tra gli studenti.

Un'app molto semplice nel suo utilizzo, ma molto completa nelle sue funzioni, permetterà al DS e all'RSPP di effettuare un servizio di informazione e formazione in modo efficiente e senza perdite di tempo.

Per questo Matematicamente.it, il SetLab dell'Università del Salento e Nikeditrice si sono unite in questo progetto.

www.scuolaeamministrazione.it/scusi

Matematicamente

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

SETLab

SCUOLA e AMMINISTRAZIONE

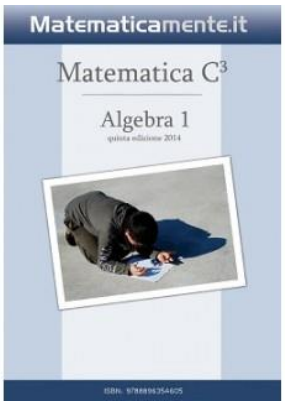
I LIBRI PER LA TUA FORMAZIONE

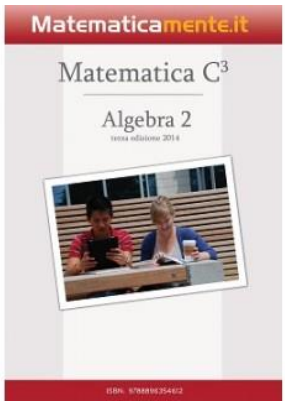


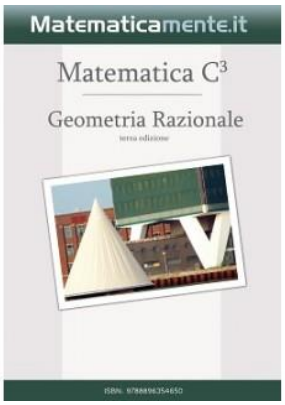


I LIBRI DI TESTO A.S. 2015-2016

MATEMATICA PER IL BIENNIO







FISICA – VOLUME UNICO



GESTIONE DI PROGETTO
E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA



PUOI ACQUISTARE TUTTO, ANCHE L'ABBONAMENTO A SCUOLA E AMMINISTRAZIONE, SU

shop.nikeditrice.it